

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM* DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**COLOMBO EMILIO**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1968

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1969

PREMESSE

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969, come risulta dal quadro generale riassuntivo, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1968):

	ENTRATE	(milioni di lire)	SPESE	
Tributarie . . .	9.170.470,3		Correnti . . .	8.893.223,4
	(8.322.466,-)			(7.979.853,1)
Extra tribu- tarie . . .	471.212,9		In conto ca- pitale . . .	1.828.284,7
	(426.332,3)			(1.849.814,7)
	<u>9.641.683,2</u>	9.641.683,2		<u>10.721.508,1</u>
	(8.748.798,3)	(8.748.798,3)		(9.829.667,8)
Spere correnti	8.893.223,4			
	(7.979.853,1)			
Differenza . .	748.459,8			
	<u>(768.945,2)</u>			
Alienazione ed ammortamen- to di beni patrimoniali e rimborso di crediti . .		69.317,2		
		(56.503,5)		
		<u>9.711.000,4</u>		
		(8.805.301,8)		

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Accensione di prestiti . . .	7.849,2 (21.694,2)	Rimborso di prestiti . . .	696.640,7 (147.118,3)
	9.718.849,6 (8.826.996,-)		
Differenza	1.699.299,2 (1.149.790,1)		
	11.418.148,8 (9.976.786,1)		11.418.148,8 (9.976.786,1)

Le entrate tributarie costituiscono il 94,4 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1969 (contro il 94,3 per cento del 1968); quelle extra tributarie il 4,8 per cento.

A loro volta le spese correnti rappresentano il 77,9 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 16 per cento (le corrispondenti percentuali del 1968 erano, rispettivamente, l'80 per cento ed il 18,5 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 748,5 (contro miliardi 768,9 del 1968), assorbendo le spese correnti il 92,2 per cento delle entrate predette (rispetto al 91,2 per cento del 1968).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1968, un incremento del 10,2 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 10,5 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1968 — dell'11,4 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una flessione del 2,7 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 1.699,3 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde al 14,9 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'85,1 per cento della spesa stessa. Esso presenta, rispetto a quello del 1968, un aumento di miliardi 549,5, pari ai maggiori rimborsi di prestiti da effettuare nell'esercizio (miliardi 696,6 contro miliardi 147,1 del 1968).

* * *

Le previsioni di entrata e di spesa dianzi riportate non considerano, rispettivamente, il ricavo dei mutui da contrarre, in relazione a quanto previsto dalle relative norme di autorizzazione, per il finanziamento di spese e le assegnazioni relative a queste ultime; le rispettive poste verranno iscritte in bilancio nel corso dell'esercizio dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari.

Trattasi di un importo complessivo di miliardi 872,6 così costituito:

— piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971 (legge 28 luglio 1967, n. 641: miliardi 276,5);

— provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (legge 27 ottobre 1966, n. 910 miliardi: 193,9, di cui miliardi 1,9 per oneri di carattere generale);

— versamento al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico per la costituzione di disponibilità da utilizzare per il finanziamento di oneri recati da leggi particolari (decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242: miliardi 217,2, di cui miliardi 167,2 e miliardi 50 da utilizzare, rispettivamente, per il ripianamento di alcune gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243, e per l'aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Si-

cialia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, ai sensi della legge 31 gennaio 1968, n. 50);

— ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241: miliardi 50);

— costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260: miliardi 20);

— esecuzione di opere portuali (legge 27 ottobre 1965, n. 1200: miliardi 5);

— aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI (legge 20 dicembre 1967, n. 1252: miliardi 60);

— aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI (legge 5 febbraio 1968, n. 113: miliardi 50).

* * *

Per quanto riguarda, infine, i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome soggetti ad approvazione legislativa, essi concludono con le seguenti risultanze differenziali:

— Amministrazione delle ferrovie dello Stato: è previsto un disavanzo di gestione di miliardi 286,1 superiore di miliardi 28,1 a quello del corrente anno;

— Amministrazione delle poste e dei telegrafi: è previsto un disavanzo di miliardi 32,1 pari a quello risultante dalle previsioni 1968;

— Amministrazione dei monopoli di Stato: le previsioni per il corrente anno finanziario concludono, com'è noto, con un disavanzo di miliardi 5,8; per il prossimo esercizio, invece, si prevede di riassorbire il predetto sbilancio e di conseguire un sia pur limitato avanzo (miliardi 0,1);

— Azienda di Stato per i servizi telefonici: anche per il prossimo anno il bilancio dell'Azienda presenta un saldo attivo (miliardi 32,4 rispetto a miliardi 28,5 del 1968).

I bilanci delle altre aziende chiudono in pareggio.

* * *

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1969 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1968.

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1969 in milioni 9.718.849,6 riguardano, come si è già accennato, per milioni 9.170.470,3, i cespiti tributari, per milioni 471.212,9, le entrate extra tributarie, per milioni 69.317,2, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 7.849,2 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1968		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1969		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.393.370	27,1	2.640.370	27,2 +	247.000	+ 0,1
Tasse ed imposte sugli affari	3.048.650	34,5	3.287.350	33,8 +	238.700	— 0,7
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane . . .	2.041.904	23,1	2.313.358,3	23,8 +	271.454,3	+ 0,7
Monopoli	692.050	7,9	737.600	7,6 +	45.550	— 0,3
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	146.492	1,7	191.792	2 +	45.300	+ 0,3
Totale delle entrate tributarie	8.322.466	94,3	9.170.470,3	94,4 +	848.004,3	+ 0,1
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>426.332,3</i>	<i>4,8</i>	<i>471.212,9</i>	<i>4,8 +</i>	<i>44.880,6</i>	<i>—</i>
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	8.748.798,3	99,1	9.641.683,2	99,2 +	892.884,9	+ 0,1
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	<i>56.503,5</i>	<i>0,7</i>	<i>69.317,2</i>	<i>0,7 +</i>	<i>12.813,7</i>	<i>—</i>
<i>Accensione di prestiti</i>	<i>21.694,2</i>	<i>0,2</i>	<i>7.849,2</i>	<i>0,1 —</i>	<i>13.845</i>	<i>— 0,1</i>
	8.826.996	100	9.718.849,6	100 +	891.853,6	—

Il complessivo aumento netto di milioni 891.853,6 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1969.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 848.004,3); quelli extra tributari (+ milioni 44.880,6); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (+ milioni 12.813,7) e le accensioni di prestiti (— milioni 13.845).

Il maggior gettito netto valutato per i cespiti tributari è in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto dei riflessi derivanti dall'incidenza dei seguenti principali provvedimenti tributari, i cui effetti non poterono essere considerati nelle previsioni relative all'anno finanziario 1968, nonché dalle modificazioni tariffarie in relazione al *Kennedy-round*.

— decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, i prelievi agricoli applicabili all'importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari;

— legge 12 marzo 1968, n. 428, recante provvedimenti tributari per l'artigianato.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 9.170.470,3, pari al 94,4 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 2.640,4 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.410), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 300), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 240), l'addizionale di cui all'art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 (miliardi 165), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 114,3), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 112,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 114), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 100) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40).

Rispetto alle previsioni 1968 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 247 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 150), per l'imposta complementare progressiva (+ miliardi 50), per quella sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 20), per l'imposta sulle successioni e donazioni (+ miliardi 8), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 5) e per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 10).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 3.287,3 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.900), quella di registro (miliardi 330); le imposte di bollo (miliardi 260); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 105); quelle automobilistiche (miliardi 175); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 103); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 154); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 12,5); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 46,1); l'imposta ipotecaria (miliardi 61); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 72); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 14) e l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 14).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 238,7, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 150); quelle di bollo (+ miliardi 20); l'imposta di registro (+ miliardi 15); le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (+ miliardi 7); le tasse automobilistiche (+ miliardi 25) e quelle sulle concessioni governative (+ miliardi 10).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 2.313,4, riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.390), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 250) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 41), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 44,9), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 72), quella di fabbricazione sui filati (miliardi 30), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 120), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 42), sulla birra (miliardi 28), sui gas incondensabili (miliardi 33), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 28) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 146,5).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 271,5, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 150), per quelle sul gas e sull'energia elettrica (+ miliardi 25) e per le entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione da Paesi comunitari e non comunitari (+ miliardi 72,5, tenuto conto degli effetti del citato decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1969, in miliardi 737,6 riguarda: per miliardi 688,6 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 21 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 45,5 concerne, per la quasi totalità, l'imposta sul consumo dei tabacchi.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 180) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 7,3).

Rispetto alle previsioni 1968 è valutato un maggior gettito di miliardi 45,3 riferibile per miliardi 45 al provento del lotto.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 471,2, pari al 4,8 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 76,5, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 12); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 12); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 9); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7,5); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,4); le tasse portuali (miliardi 9,5); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 2,9); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 4,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 71 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 35) e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 15,5).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 23,2 riguardante, principalmente, i proventi dalle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,1) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,3).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 32,5 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 32,4) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 0,1) e per miliardi 93,7 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 45,2) e delle casse postali di risparmio (miliardi 9,2), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 35,2).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 5,9 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,7) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 145,2 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 82); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 10); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6) le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,7); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 5) ed il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 7,9).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 23,2 previsto per il 1969 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 16) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 69,3, pari allo 0,7 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 20,1; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 15,2; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 34. Quest'ultimo importo considera, tra l'altro, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 18).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 7,8 concerne prevalentemente, il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 2,5) e per il pagamento delle indennità ai proprietari di terreni espropriati (miliardi 2,8).

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1969, nell'indicato complessivo importo di milioni 11.418.148,8 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammontante a milioni 384.499,9, il secondo del conto capitale di milioni 105.732 ed il terzo relativo a rimborsi di prestiti di milioni 23.400 — presentano, rispetto a quelle del 1968, un aumento netto di milioni 1.441.362,7 da attribuire per milioni 650.338,1 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali e, per milioni 791.024,6 alle esigenze della gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ miliardi 122,8);

— della legge 14 marzo 1968, n. 156, riguardante la concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, a quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori di Stato, e perequazione della tredicesima mensilità (+ miliardi 1,4);

— della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970, modificata dalle leggi 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di assistenti volontari, e 2 aprile 1968, n. 466, recante provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali (+ miliardi 73,8);

— della legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale (+ miliardi 3,8);

— della legge 6 marzo 1968, n. 192, concernente la concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 (+ miliardi 28);

— della legge 23 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 3);

— del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, recanti ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (— miliardi 91,1);

— della legge 27 luglio 1967, n. 632, sull'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (— miliardi 100,2);

— della legge 22 luglio 1966, n. 614, relativa agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (+ miliardi 2);

— del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (+ miliardi 8,3, di cui miliardi 6,3 per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli interventi stessi);

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- della legge 27 gennaio 1962, n. 7, riguardante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, in relazione all'emissione di obbligazioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza (+ miliardi 2,4);
- della legge 18 marzo 1968, n. 238, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (+ miliardi 20);
- della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ miliardi 25,4, di cui miliardi 13 per interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento del piano stesso);
- della legge 24 luglio 1961, n. 729, che ha autorizzato nuovi limiti di impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ miliardi 1,3);
- della legge 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748 (— miliardi 1,5);
- della legge 21 aprile 1962, n. 181, che modifica la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS, per adeguamento dei contributi alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali alla somma prevista per l'anno 1969 dall'articolo 6 della legge stessa (— miliardi 21,5);
- della legge 3 febbraio 1963, n. 92, riguardante la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (— miliardi 1);
- della legge 31 ottobre 1966, n. 952, sul completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (— miliardi 1);
- della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (— miliardi 1; per analoghe provvidenze, sul fondo globale per il 1969 sono accantonati miliardi 3);
- della legge 4 febbraio 1967, n. 29, che ha apportato modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729 ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (— miliardi 1);
- della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante provvidenze a favore degli enti ospedalieri (+ miliardi 5);
- della legge 18 marzo 1968, n. 431, concernente provvidenze a favore delle province ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ miliardi 4);
- della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (+ miliardi 4);
- della legge 23 gennaio 1968, n. 34, relativa alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali (+ miliardi 5,5);
- della legge 23 maggio 1964, n. 404, che ha disposto provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— miliardi 5);
- della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (+ miliardi 1,6);
- della legge 29 novembre 1965, n. 1372, concernente provvidenze a favore delle costruzioni navali (— miliardi 10);
- della legge 9 luglio 1967, n. 612, che autorizza la spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (+ miliardi 1);
- della legge 18 marzo 1968, n. 413, relativa alla soppressione dell'Ente autotrasporto merci (+ miliardi 2,7);
- del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, sull'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli (+ miliardi 42,3);

— del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1967, n. 267, sui rimborsi all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, relativamente all'annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa di che trattasi (+ miliardi 6);

— della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (+ miliardi 1,2);

— della legge 20 maggio 1964, n. 406, concernente la ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli atti connessi sull'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale comunità (— miliardi 6,3);

— della legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ha ratificato e resi esecutivi gli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e gli atti connessi, sull'associazione tra la C.E.E. e la Turchia (— miliardi 2);

— della legge 5 febbraio 1968, n. 113, che aumenta il fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, relativamente agli interessi, spese e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre per il finanziamento della spesa (+ miliardi 11,8);

— della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, per interessi, spese e quota capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre per il finanziamento della spesa (+ miliardi 10,9);

— della legge 19 settembre 1964, n. 790, concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (— miliardi 2,5);

— della legge 5 novembre 1964, n. 1176, sull'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (— miliardi 2,5);

— della legge 1° febbraio 1965, n. 60, riguardante la costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS (— miliardi 13,3);

— della legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa al piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971 (+ miliardi 12,6, di cui miliardi 6,3 per interessi e spese e miliardi 6,3 per quota capitale compresa nella rata di ammortamento del prestito redimibile da emettere per il finanziamento del piano);

— del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 1967, n. 1098, sull'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, per interessi, spese e rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento dell'intervento (+ miliardi 98,8);

— della legge 5 aprile 1966, n. 182, riguardante la concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo - I.D.A. (— miliardi 18,8);

— della legge 4 ottobre 1966, n. 907, sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965 (+ miliardi 2,6, di cui miliardi 2,5 per il rilascio dei certificati di credito da parte dell'U.I.C. per il finanziamento della spesa e miliardi 0,1 per l'annualità di rimborso dei certificati emessi);

— della legge 12 marzo 1968, n. 236, che autorizza lo Stato a concorrere all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (+ miliardi 3);

— della legge 9 ottobre 1967, n. 973, concernente l'istituzione di una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 (+ miliardi 9,9);

— della legge 14 marzo 1968, n. 318, recante provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (+ miliardi 2);

— della legge 17 febbraio 1968, n. 108, riguardante norme per l'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale (+ miliardi 8,7);

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— della legge 6 agosto 1966, n. 625, relativa alle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili (— miliardi 8; per la proroga di dette provvidenze sul fondo globale per il 1969 sono accantonati 14 miliardi).

In aumento incidono, inoltre, tra l'altro, i nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernenti:

— provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della C.E.E. e della C.E.E.A. per la durata della terza tappa (miliardi 84,4);

— agevolazioni tributarie per favorire gli investimenti: sgravi sui redditi tassabili in base a bilancio — modifiche all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (miliardi 68);

— contributo alla cassa integrazione guadagni (miliardi 10);

— contributo alla gestione assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (miliardi 10);

— fondo di garanzia autostradale: nuovo apporto in relazione alla costruzione di linee di ferrovia metropolitana (miliardi 3);

— contributi per costruzione di linee di ferrovia metropolitana (miliardi 1,5);

— conferimenti all'Istituto mobiliare italiano per finanziamenti a favore di imprese industriali (miliardi 8) e di medie e piccole industrie manifatturiere (miliardi 7);

— aumento del fondo contributi interessi sulle operazioni di credito artigiano (miliardi 3,5);

— agevolazioni creditizie per l'edilizia (miliardi 4) e contributi all'edilizia sovvenzionata (miliardi 1);

— incentivazione di investimenti produttivi da parte di medie e piccole industrie (miliardi 5);

— contributi per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile (miliardi 2);

— integrazione del fondo di rotazione per la zootecnia (miliardi 5,5);

— assegnazione al Mediocredito centrale per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazione (miliardi 10);

— costruzione di aeroporti (miliardi 5);

— contributi per costruzioni ospedaliere (miliardi 3);

— completamento della ferrovia Paola-Cosenza (miliardi 2);

— contributi al finanziamento per la costruzione di porti (miliardi 1,5 e di porti turistici (miliardi 0,4);

— contributi al finanziamento dell'edilizia universitaria (miliardi 5);

— costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (miliardi 2);

— trasferimento della biblioteca nazionale centrale di Roma (miliardi 2,5);

— aumento del contributo al comune di Roma per le esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica (miliardi 5);

— convenzioni del commercio del grano e per l'assistenza alimentare (miliardi 9,5);

— interventi nel settore spaziale (miliardi 5,3);

— apporto agli Enti autonomi di gestione per il cinema e per le aziende termali (miliardi 2);

— modifiche alle devoluzioni dei canoni R.A.I. (miliardi 6);

— modifiche al regime fiscale dei filati (miliardi 8);

— primo funzionamento dei consigli regionali (miliardi 2);

— finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo della popolazione e del quinto dell'industria e commercio (miliardi 4);

— aumento del contributo annuo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (miliardi 1).

Il cennato aumento netto di miliardi 1.441,4 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 22, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1969.

Le variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione riguardano soprattutto:

— il rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1969 e 1° gennaio 1970 (+ miliardi 400);

— gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (+ miliardi 45,3, di cui miliardi 4,9 per maggiori spese connesse con le elezioni amministrative e quelle dei primi consigli regionali delle Regioni a statuto normale che si svolgeranno nel 1969);

— le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (+ miliardi 85,3, di cui miliardi 49 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 36,3 a favore delle Province, dei Comuni e degli altri enti);

— il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale, autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ miliardi 28,8);

— il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 4,6) ed il contributo nella spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda predetta (+ miliardi 27,7);

— le spese per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione (+ miliardi 10);

— gli interessi di buoni del tesoro poliennali (+ miliardi 35,2);

— le restituzioni ed i rimborsi di tributi (+ miliardi 42, di cui miliardi 20 per rimborsi di imposta generale sull'entrata e miliardi 17,1 per rimborsi di imposte dirette);

— le vincite al lotto ed alle lotterie (+ miliardi 25);

— il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ miliardi 5);

— le sovvenzioni chilometriche per i servizi di trasporto concessi (+ miliardi 2);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (+ miliardi 3,6);

— le spese per i servizi delle elezioni amministrative e dei primi consigli regionali delle Regioni a statuto normale che si svolgeranno nel 1969 (+ miliardi 3,4).

In diminuzione, per contro, incidono, fra l'altro, le minori spese per interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (— miliardi 15); l'eliminazione, ai sensi dell'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969, dello stanziamento relativo all'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (— miliardi 11), nonché le minori spese per le elezioni politiche che si sono svolte nel corso del 1968 (— miliardi 25,3, di cui miliardi 7,7 per oneri di personale).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 11.418.148,8 prevista per il 1969 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato *B*), include milioni 696.640,7 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 10.721.508,1 (riguardante, come già detto, per milioni 8.893.223,4 spese correnti e per milioni 1.828.284,7 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione nel campo delle abilitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	Azione nel campo economico	Oneri non ripar- tibili	
(milioni di lire)													
TITOLO I. — SPESE CORRENTI													
CATEGORIA I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato													
		29.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.560
CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio													
		265.155,7	401.545,8	94.334,9	300.035,4	27.185,8	1.422.504,1	—	40.055,4	18.292,5	81.819,3	9.858,9	2.660.787,8
CATEGORIA III. — Personale in quiescenza													
		74.485	173.514,9	27.477,2	98.782,7	2.528	177.999	—	2.607,5	2.419,1	16.597	—	576.410,4
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi													
		113.114,1	601.801,9	27.931,6	73.491,7	12.378,2	89.294,8	—	40.603,5	18.801,6	34.712,3	2.850,7	1.014.980,4
CATEGORIA V. — Trasferimenti													
		114.426,9	7.824,3	2.685,9	368,5	26.875,6	307.180,9	—	1.231.250,2	364.060,9	48.778,4	811.965,7	2.915.417,3
CATEGORIA VI. — Interessi													
		452	—	—	—	127,6	27.002	10.505,6	10.658,9	4.579	160.494,3	305.952	519.771,4
CATEGORIA VII. — Poste corrette e compensative delle entrate													
		2.313,8	12.000	—	3.600	4.000	1	—	1	30	110,7	502.306,1	524.362,6
CATEGORIA VIII. — Ammortamenti													
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.180,8	15.180,8
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili													
		370,5	9.332,7	5	1.500	3	10	—	6,5	2.700,5	363,5	622,461	636.752,7
		599.878	1.206.019,6	152.434,6	477.778,3	73.098,2	2.023.991,8	10.505,6	1.325.183	410.883,6	342.875,5	2.270.575,2	8.893.223,4

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Gius- tizia	Sicu- rezza pub- blica	Relazioni inter- nazionali	Istru- zione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed in- terventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripar- tibili	
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato		5.230	—	2.000	1.000	—	3.150	3.615	3.931,5	47.070,7	45.953,4	—	111.950,6
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato		100	1.339	—	—	—	—	—	1.200	5.562	272	—	8.473
CATEGORIA XII. — Trasferimenti		6.775	330,9	3.000	—	—	98.732	117.870,5	69.723,2	322.026,9	708.931,4	—	1.327.389,9
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti		—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.159,2	—	58.159,2
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive		—	—	—	—	—	—	—	—	4.000	76.540	—	80.540
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive		10	—	—	—	—	—	—	20.080	—	—	74.600	94.690
CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.082	147.082
		12.115	1.669,9	5.000	1.000	—	101.882	121.485,5	94.934,7	378.659,6	889.356	219.682	1.828.284,7
		611.993	1.207.689,5	157.434,6	478.778,3	73.098,2	2.125.873,8	131.991,1	1.420.117,7	789.543,2	1.282.731,5	2.492.257,2	10.721.508,1

(milioni di lire)

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1969 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 19,8 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (13,2 per cento), gli interventi nel campo economico (11,5 per cento), la difesa nazionale (11,3 per cento); i trasporti e le comunicazioni (7,4 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1968, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Previsioni anno 1968		Previsioni anno 1969		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Propor- zioni per- centuali	Importo in milioni di lire	Propor- zioni per- centuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni per- centuali
Amministrazione generale .	568.302,2	5,8	611.993	5,7 +	43.690,8 —	0,1
Difesa nazionale	1.123.117,1	11,4	1.207.689,5	11,3 +	84.572,4 —	0,1
Giustizia	143.473,6	1,5	157.434,6	1,5 +	13.961	—
Sicurezza pubblica	457.942,2	4,6	478.778,3	4,5 +	20.836,1 —	0,1
Relazioni internazionali . .	70.111,9	0,7	73.098,2	0,7 +	2.986,3	—
Istruzione e cultura	1.914.867,2	19,5	2.125.873,8	19,8 +	211.006,6 +	0,3
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . .	116.410,8	1,2	131.991,1	1,2 +	15.580,3	—
Azione ed interventi nel campo sociale	1.135.037	11,5	1.420.117,7	13,2 +	285.080,7 +	1,7
Trasporti e comunicazioni .	705.594,6	7,2	789.543,2	7,4 +	83.948,6 +	0,2
Azione ed interventi nel campo economico	1.107.565,8	11,3	1.232.731,5	11,5 +	125.165,7 +	0,2
Oneri non ripartibili	2.487.245,4	25,3	2.492.257,2	23,2 +	5.011,8 —	2,1
	9.829.667,8	100	10.721.508,1	100 +	891.840,3	—

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri di raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposto allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dell'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,7 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1969, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 102,3 (contro miliardi 102,9 del 1968), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 29,6) le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 9,9), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 48,4) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1,2), per la Corte dei Conti (miliardi 8,4) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,6).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 479,6 (rispetto a miliardi 439,6 del 1968), concernono, a loro volta, per miliardi 308,9 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 78,1 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 32,8 per quelli delle imposte dirette, miliardi 26,7 per i servizi del catasto, miliardi 46,8 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 167,4 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 24,7 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 3,3 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 30,1 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 23) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 6,8).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 43.690,8 dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese nette per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 40.025,8), riguardanti per milioni 20.318,8 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 2.290,7, il decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 sull'indennità integrativa speciale e per milioni 1.583,7 la già citata legge 18 marzo 1968, n. 249, relativamente alla riliquidazione delle pensioni) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra le quali sono da citare la maggiore spesa di milioni 10.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego a sollievo della circolazione e quella di milioni 1.920 per l'acquisto di stabili e terreni;

— ai maggiori contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, essenzialmente in dipendenza dell'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 351, concernente miglioramenti economici al clero congruato (+ milioni 3.285,5).

Le spese per i servizi dell'Amministrazione dell'Interno presentano, invece, una contrazione netta di milioni 3.462,9, essenzialmente determinata dall'eliminazione degli stanziamenti previsti per le esigenze delle consultazioni politiche del 1968 (— milioni 13.896,4). Per contro le spese di che trattasi considerano le esigenze relative allo svolgimento delle elezioni amministrative e delle elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto normale che si svolgeranno nell'anno 1969 (+ milioni 9.758,4, di cui milioni 8.700 ai sensi della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1969 recano la spesa complessiva di miliardi 1.207,7 di cui miliardi 1.105,2 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 102,5 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 84.572,4 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1968 è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 13.876,7), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro, il richiamato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 sulla nuova misura dell'indenità integrativa speciale (+ milioni 4.616,3), nonché la legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ milioni 3.575, relativamente alla riliquidazione delle pensioni).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 29,2), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 71,4) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 51,8), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3) e le spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati a istituti di prevenzione e di pena (miliardi 2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 13.961 riguardante per milioni 8.327,1 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, soprattutto, all'applicazione della citata legge 14 marzo 1968, n. 156, relativa alla concessione di una indennità mensili ai magistrati ordinari, a quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della 13^a mensilità (+ milioni 4.792,1).

Su tale aumento ha anche inciso, tra l'altro, l'applicazione della legge 17 ottobre 1967, n. 964, recante autorizzazione di spesa per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati a istituti di prevenzione e di pena (+ milioni 2.000).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 478,8 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 236,2 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 210,5 quelli relativi all'Arma dei carabinieri, per miliardi 31,1 i servizi antincendi e, per miliardi 1, le spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per questo settore l'aumento netto di milioni 20.836,1 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è soprattutto connesso, con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 11.874,8, di cui milioni 3.371,1 in applicazione del richiamato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 e milioni 5.287,2 ai termini della legge 18 marzo 1968, n. 249, relativamente alla riliquidazione delle pensioni), nonché con le previste esigenze per le elezioni amministrative e dei primi consigli delle Regioni a statuto normale che si svolgeranno nel corso del 1969 (+ milioni 5.941,6, di cui milioni 3.961,6 per oneri di personale).

In senso riduttivo per contro, incide, fra l'altro, l'eliminazione degli stanziamenti previsti per le consultazioni elettorali del 1968 (— milioni 9.022,8, di cui milioni 6.502,8 per oneri di personale).

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 73,1 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 27,3) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 27, di cui miliardi 20,1 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 2.986,3 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto da attribuire, oltre che alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 901,4), all'incidenza delle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376, relativa all'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia, per la quota rientrante nel gruppo in esame (+ milioni 2.740) e 28 marzo 1968, n. 380, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo (+ milioni 1.500).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, i maggiori contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità europee, (C.E.E. e C.E.E.A.), in relazione anche alla considerazione tra gli oneri di che trattasi del contributo nelle spese di funzionamento dell'Euratom, incluso nelle previsioni per il 1968 tra gli *interventi nel campo economico* (+ milioni 5.146,8), nonché il maggiore contributo dell'Italia alle spese delle Nazioni Unite (+ milioni 600).

Tra le variazioni in diminuzione sono da ricordare la cessazione della spesa di cui alla legge 20 maggio 1964, n. 406, relativa alla ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli atti connessi, sull'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio associati a tale Comunità (— milioni 6.250) e la minore incidenza della legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ha ratificato e resi esecutivi gli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e gli atti connessi, sull'associazione tra la C.E.E. e la Turchia (— milioni 2.000).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'istruzione e la cultura sono previste spese per miliardi 2.125,9 (le previsioni per il 1968 recavano spese per miliardi 1.914,9) pari al 19,8 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale (l'analogo rapporto per il 1968 era del 19,5 per cento) di cui miliardi 2.001,9 per l'istruzione pubblica e miliardi 124 per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

Le spese per l'istruzione pubblica riguardano, soprattutto: per miliardi 588,2 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 374,6 l'istruzione secondaria il primo grado, per miliardi 225,6 l'istruzione tecnica, per miliardi 24,2 quella artistica, per miliardi 97,5 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 156,5 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 33,4 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 38,8 l'assistenza scolastica, per miliardi 51,8 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,6 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 60 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 304,7 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 25 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 93,8 la radiotelevisone e, per miliardi 5,2, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 211.006,6 proposto per queste spese è, soprattutto, da attribuire, all'applicazione delle leggi:

— 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, modificata dalle leggi 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari e 2 aprile 1968, n. 466 recante provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali (+ milioni 73.760);

— 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale (+ milioni 17.010);

— 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni di dipendenti statali (+ milioni 19.500).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967 (+ milioni 9.744,1), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 30.656,1, tra cui milioni 12.000 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio ed alle previste maggiori occorrenze per il personale che cessa dal servizio senza diritto a pensione, milioni 5.682,3 in relazione alla situazione del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche preesistenti al piano quinquennale di sviluppo della scuola di cui alla richiamata legge n. 942 del 1966 e milioni 10.660 per interventi nel settore delle antichità e belle arti).

In aumento, infine, incidono anche il maggior contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale, di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ milioni 5.000); le maggiori spese per la ricerca scientifica (+ milioni 7.515), le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari ed alla televisione, in rapporto al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 6.772,5), le maggiori spese per i servizi del teatro, in dipendenza, essenzialmente, dell'incidenza della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (+ milioni 11.991,9), nonché le spese per interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » emesso per il finanziamento del relativo piano di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641 (+ milioni 26.347,5).

Cessano, per contro, fra l'altro, le spese autorizzate per il 1968 dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la quota destinata alla costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze (— milioni 1.500).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazioni di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 132 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 60,8), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti, di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 12,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (milioni 7.000).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1969 per milioni 710.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1, questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 15.580,3 da attribuire, essenzialmente, all'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (+ milioni 9.000), della legge 28 marzo 1968, n. 373, che autorizza un'ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, per la parte relativa al settore in esame (+ milioni 7.000), della legge 4 gennaio 1968, n. 5, sull'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (+ milioni 500) e del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, relativamente ai contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari nei comuni della Sicilia colpiti dei terremoti del gennaio 1968 (+ milioni 400).

In aumento operano anche le maggiori occorrenze per interessi e spese sui nuovi mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260 (+ milioni 1.103,7).

Per contro, in senso riduttivo, hanno inciso, tra l'altro, la cessazione dell'efficacia del predetto decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativamente alla costruzione di case per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, nonché all'acquisto di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate, dell'autunno 1966 (— milioni 2.500) e della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico ed urbanistico della città vecchia di Bari (— milioni 375).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.420,1 riguardano:

per miliardi 719,3 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 647,2 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1,2 per i cantieri scuola e miliardi 10,2 per interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

per miliardi 164,5 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 25,6 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 18,7 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 26,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 17,5 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 24,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 8,9 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

per miliardi 170,4 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 44,6 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 32,6 per le malattie sociali e miliardi 52,4 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 365,9 i *servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 364,2 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 285.080,7, registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 129.618,1) essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 18 marzo 1968, n. 238, relativamente al concorso dello Stato, per il periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1970, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 100.000); del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243, che ha disposto, tra l'altro, l'aumento del contributo statale a favore delle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (+ milioni 18.000); della legge 27 luglio 1967, n. 659, sull'aumento del contributo per l'assistenza di malattia per gli artigiani (+ milioni 1.000); dalla legge 27 luglio 1967, n. 658, modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, relative al riordinamento della previdenza marinara ed alle provvidenze a favore della pesca marittima (+ milioni 2.000).

In aumento opera, inoltre, la considerazione, nel settore in parola, delle spese per interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale, incluse nel bilancio per il 1968 tra gli « *Oneri non ripartibili* »;

— alle maggiori spese per *l'assistenza e la beneficenza* (+ milioni 29.564,9), essenzialmente connesse con l'applicazione delle leggi: 4 gennaio 1968, n. 7, che proroga le disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai primi (+ milioni 4.286); 28 marzo 1968, n. 406, recante norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (+ milioni 2.500); 18 marzo 1968, n. 388, che aumenta il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituisce un assegno mensile di assistenza (+ milioni 1.000); 12 dicembre 1967, n. 1220, che proroga le disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie (+ milioni 18.000).

Tra gli aumenti si citano, poi, le proposte maggiori assegnazioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza (+ milioni 2.000) ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (+ milioni 1.500), nonché le maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni 1.761,5).

In diminuzione incide, per contro, la cessazione dell'efficacia della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, per la quota rientrante nel settore in esame (— milioni 3.000; per la proroga di dette provvidenze, sul fondo globale per il 1969 sono stati accantonati complessivi milioni 14.000);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 53.670,5) dipendenti, essenzialmente: dall'incidenza delle leggi 12 febbraio 1968, n. 132, recante provvidenze a favore degli enti ospedalieri (+ milioni 15.000); 18 marzo 1968, n. 431, che ha disposto provvidenze a favore delle province ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ milioni 12.000); 23 gennaio 1968, n. 21, relativa all'assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti per ricoveri di infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (+ milioni 3.000); 8 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (+ milioni 2.470); 23 gennaio 1968, n. 33, che ha modificato la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (+ milioni 4.000); 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali (+ milioni 5.450); 5 febbraio 1968, n. 82, relativa alla concessione di contributi per le opere ospedaliere ed all'estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (+ milioni 6.000); 27 gennaio 1968, n. 38, che ha prorogato i benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, nn. 634 e 635, per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature (+ milioni 1.200). In aumento incide, inoltre, il limite d'impegno proposto con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per le opere igieniche di cui agli artt. 3, 4, 5, e 6 della legge n. 589 del 3 agosto 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 (+ milioni 3.000). Anche per questo settore cessano, tra l'altro, le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui alla richiamata legge n. 625 del 1966 (— milioni 4.700);

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 72.227,2) dovuti per milioni 60.000 e per milioni 12.000, rispettivamente, all'applicazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra e 18 marzo 1968, n. 263, che ha disposto la concessione di un assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti.

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS e Poste e telegrafi) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 789,5 (contro miliardi 705,6 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1968) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 146,5, di cui miliardi 57,3 per opere stradali, miliardi 22,4 per opere marittime, miliardi 43,3 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali e miliardi 14,4 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 40,3, di cui miliardi 8,1 per opere stradali, miliardi 2,2 per quelle marittime e miliardi 27,5 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — A.N.A.S. — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade; di quest'ultimo importo miliardi 1,3 concernono nuovi limiti di impegno);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 164,3 al netto della quota, pari a miliardi 34,1, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la conces-

sione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 12,8);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 199,5, di cui miliardi 45,5 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 211, miliardi 121,3 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda e miliardi 27,7 a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 37,2);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 13,9);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 11,7, di cui miliardi 5 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 71,4);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche (miliardi 13,6).

— le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 15,1).

Il complessivo incremento netto di milioni 83.948,6 risultante per questo settore è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 20 dicembre 1967, n. 1263, recante integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (+ milioni 11.800);

— legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella Tirrenica (+ milioni 1.709,5, di cui milioni 867 per nuovo limite d'impegno);

— legge 28 marzo 1968, n. 360, che ha integrato i fondi di cui all'art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (+ milioni 10.000);

— legge 24 luglio 1961, n. 729, che autorizza nuovi limiti d'impegno per la concessione di contributi alle Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ milioni 1.300);

— legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione di autostrade (+ milioni 4.000);

— legge 9 luglio 1967, n. 612, che autorizza la spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (+ milioni 4.000);

— legge 28 marzo 1968, n. 381, sull'autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (+ milioni 3.000);

— legge 12 marzo 1968, n. 285, relativa alla costruzione di una seconda linea della ferrovia metropolitana di Roma (+ milioni 2.000);

— legge 18 marzo 1968, n. 368, recante disposizioni per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-lucane ed autoservizi integrativi (+ milioni 4.000);

— legge 1° marzo 1968, n. 187, concernente disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana (+ milioni 4.000);

— legge 18 marzo 1968, n. 413, relativa alla soppressione dell'Ente antotrasporto merci (+ milioni 2.700);

— decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, riguardante l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma - Fiumicino (+ milioni 4.800);

— legge 12 marzo 1968, n. 291, concernente modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524 e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo (+ milioni 2.000);

— legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (+ milioni 13.625);

— legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste (+ milioni 1.500).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 28.845,6; di detto maggior contributo milioni 3.182,4 sono destinati, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 181, alla corresponsione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e milioni 7.000 utilizzati, ai sensi dell'art. 59-ter della legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, per la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo);

— dalle maggiori sovvenzioni chilometriche per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 2.000);

— dalle maggiori sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi (+ milioni 3.618);

— dal maggiore contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determinato ai termini della legge 29 novembre 1962, n. 1688 (+ milioni 27.679,2) e dai maggiori rimborsi per rate di ammortamento dei mutui contratti dalla medesima Azienda ferroviaria per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento ed alla contrazione di nuovi mutui (+ milioni 4.647,5).

In aumento operano, inoltre, nuovi limiti d'impegno, per l'esecuzione di opere stradali e marittime di interesse di enti locali che vengono autorizzati col disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1969 (milioni 575), nonché la considerazione negli oneri di che trattasi delle spese per interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, già inclusi tra gli « *Oneri non ripartibili* » (+ milioni 3.205).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, fra l'altro:

— la cessazione della spesa di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, per la quota relativa al gruppo di oneri in esame (— milioni 23.160);

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 novembre 1965, n. 1372, recante provvidenze a favore delle costruzioni navali (— milioni 10.000);

— la minore incidenza della legge 4 febbraio 1967, n. 29, che ha apportato modifiche alle leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (— milioni 1.000);

— la cessazione delle spese per la riliquidazione a favore della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, dei conti economici delle ferrovie Calabro-Lucane relativi agli anni dal 1947 al 1963, per effetto del lodo arbitrale 7-19 luglio 1962 (— milioni 3.503).

X. - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.232,7 (rispetto a miliardi 1.107,6 corrispondentemente previsti nel 1968) pari all'11,5 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 6 luglio 1964, n. 608, 26 giugno 1965, n. 717 — che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni — e 28 marzo 1968, n. 437 (miliardi 326, ivi compresa la somma di miliardi 20 di cui alla citata legge n. 608 del 1964 non stanziata nel bilancio dell'anno 1966);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 35);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai termini della legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 70);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 57,7, di cui miliardi 4,4 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 30,5, di cui miliardi 5,4 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 152, di cui miliardi 31,6 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 12,1);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 23,6);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 34,9);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 23,3);

— il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 32,5);

— i conferimenti ai fondi di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi — E.N.I. (miliardi 20,5), dell'Istituto per la ricostruzione industriale — I.R.I. (miliardi 18) e dell'E.F.I.M. Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (miliardi 4) e le partecipazioni all'aumento dei capitali della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 4), dell'A.M.M.I. (miliardi 5) e della Banca nazionale del lavoro (miliardi 3);

— la somma da versare per la costituzione, presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie (miliardi 14,5);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 13,5);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15);

- le spese per i servizi del turismo (miliardi 19,5);
- lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 13,6);
- gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 158,7).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 125.165,7 (pari all'11,3 per cento) essenzialmente determinato dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

legge 6 marzo 1968, n. 192, relativa alla concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 (+ milioni 70.000);

legge 23 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ milioni 23.000);

decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, (+ milioni 11.600);

legge 28 marzo 1968, n. 525, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (+ milioni 10.000);

legge 28 marzo 1968, n. 373, che ha autorizzato un'ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, per la parte rientrante nelle spese di che trattasi (+ milioni 1.000);

legge 27 gennaio 1962, n. 7, riguardante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, in relazione all'emissione di obbligazioni per l'esecuzione di opere pubbliche di sua competenza (+ milioni 2.400);

legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (+ milioni 6.050);

legge 1° marzo 1968, n. 258, riguardante disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano (+ milioni 3.000);

legge 2 dicembre 1967, n. 1192, che aumenta il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni (+ milioni 4.000);

legge 17 febbraio 1968, n. 92, che ha disposto la concessione di un contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.) (+ milioni 5.400);

legge 30 gennaio 1968, n. 48, che ha aumentato il capitale sociale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (+ milioni 4.000);

legge 30 gennaio 1968, n. 49, sull'aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. Società per azioni (+ milioni 5.000);

legge 20 febbraio 1968, n. 99, sull'aumento del Fondo di dotazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (+ milioni 4.000);

legge 12 marzo 1968, n. 236, sull'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (+ milioni 3.000);

legge 12 marzo 1968, n. 462, relativa all'integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (+ milioni 4.000);

legge 4 ottobre 1966, n. 907, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1955 (+ milioni 2.509,2);

legge 12 marzo 1968, n. 326, concernente provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (+ milioni 6.180);

legge 28 marzo 1968, n. 404, recante norme sulla elettrificazione delle zone rurali (+ milioni 7.000);

decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224, relativo all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli, per la quota rientrante nelle spese in esame (+ milioni 12.600).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il maggior carico di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 41.053,9 — per effetto anche della considerazione di somme comprese nel 1968 tra gli *oneri non ripartibili* — di cui milioni 12.982,9 in applicazione della richiamata legge n. 910 del 1966, sui provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970; milioni 8.397,5, ai sensi della legge 5 febbraio 1968, n. 113, che aumenta il fondo di dotazione dell'E.N.I.; milioni 7.700, ai termini della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, che aumenta il fondo di dotazione dell'I.R.I. e milioni 4.223,2 in applicazione del ripetuto decreto-legge n. 79 del 1968, recante interventi per i terremotati siciliani del 1968);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1969 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 2.545, di cui milioni 790 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1969);

— i maggiori contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica (+ milioni 4.000);

— le maggiori spese per la partecipazione dell'Italia al centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) (+ milioni 1.011,8), nonché il maggior contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.) (+ milioni 1.300).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, modificato con decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513, recanti ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (— milioni 63.930);

legge 23 maggio 1964, n. 404, concernente provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— milioni 5.000; nel fondo globale per il 1969 è considerato un accantonamento di milioni 5.500 per integrare il fondo di rotazione per la zootecnia);

legge 1° febbraio 1965, n. 60, riguardante la costituzione di fondi di rotazione presso l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. ed il C.I.S. (— milioni 13.250);

legge 5 aprile 1966, n. 182, relativa alla concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) (— milioni 18.765);

legge 5 novembre 1964, n. 1176, sull'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (— milioni 2.500);

legge 19 settembre 1964, n. 790, concernente l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (— milioni 2.500);

legge 3 febbraio 1963, n. 92, riguardante la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia (— milioni 1.000);

legge 31 ottobre 1966, n. 952, sul completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ad Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) (— milioni 1.000);

legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche (— milioni 1.000).

In senso riduttivo incidono anche, tra l'altro il cennato trasferimento al settore « *Relazioni internazionali* » del contributo nelle spese di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in relazione alla legge 3 maggio 1966, n. 437, di ratifica ed esecuzione del Trattato, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (— milioni 2.943), nonché il minor contributo nelle spese di ricerche e di investimenti di detta Comunità (— milioni 5.100).

XI. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso, sono, pertanto, considerate, tra, l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.492,3 previsto per questo gruppo per il 1969 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 306) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 154,1); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 50); gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 84) e quelli sui certificati di credito (miliardi 3,6);

— le *spese per interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 758,5, di cui miliardi 317 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 441,5 per interventi a favore delle province e dei comuni).

Relativamente alle regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 155 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 32 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 130 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 194,6);

— quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 31,2);

— le devoluzioni a favore delle province dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 71) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 58,4).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 44,3 destinato alla concessione a favore dei Comuni e delle Province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637 prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di miliardi 19,2 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, per contributo a favore del comune di Napoli, nonché per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 5 a favore del comune di Roma disposto dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica;

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 23,3) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione:

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 7,6) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 573,9), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 414,3 di cui miliardi 220 per rimborso I.G.E. sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 88) e la somma da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 66);

— *i fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 823, concernenti, essenzialmente: per miliardi 36 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste; per miliardi 161,8 un fondo da ripartire per l'attuazione di provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 22 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministero del tesoro 27 luglio 1968 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 41,4 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale; per miliardi 31,3 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni per l'applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario; per miliardi 15,2 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 8 un fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, per miliardi 490,2, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi	52,9
Finanze	»	82,2
Bilancio	»	0,6
Giustizia	»	4,4
Esteri	»	14,6
Istruzione	»	7,5
Interno	»	11,9
Lavori pubblici	»	15,6
Trasporti e aviazione civile	»	6,8
Agricoltura	»	24,4
Industria	»	11 -
Lavoro	»	24,5
Commercio estero	»	2 -
Marina mercantile	»	1,1
Partecipazioni statali	»	2 -
Sanità	»	1,5
Turismo	»	1,4
Amministrazioni diverse	»	225,8
	miliardi	490,2

Per quanto concerne il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'importo di lire 161.823.111.000 risulta così determinato:

Spesa a carico dell'anno 1969 stabilita dall'art. 44 della legge n. 249, del 1968 L. 210.000.000.000

Somme considerate nei diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969 per l'attuazione:

— della depreta legge 18 marzo 1968, n.249, relativamente alla riliquidazione delle pensioni:

Stato:

Tesoro	L.	165.300.000	
Finanze	»	1.418.200.000	
Bilancio e programmazione economica	»	141.000	
Giustizia	»	666.100.000	
Esteri	»	107.300.000	
Istruzione	»	19.500.000.000	
Interno	»	2.889.540.000	
Lavori pubblici	»	271.800.000	
Trasporti e aviazione civile	»	43.400.000	
Poste e telecomunicazioni	»	118.480	
Difesa	»	6.149.900.000	
Agricoltura e foreste	»	390.000.000	
Industria e commercio	»	29.500.000	
Lavoro e previdenza sociale	»	53.200.000	
Commercio estero	»	14.200.000	
Marina mercantile	»	48.600.000	
Partecipazioni statali	»	1.408.000	
Sanità	»	42.300.000	
Turismo e spettacolo	»	9.500.000	
			L. 31.800.507.480

Amministrazioni autonome:

Monopoli	L.	2.420.000.000	
A.N.A.S.	»	160.196.000	
Ferrovie	»	7.191.363.620	
Poste	»	1.004.545.450	
Telefoni	»	16.545.400	
Archivi notarili	»	12.000.000	
Fondo culto	»	1.070.000	
Fondo beneficenza e religione nella città di Roma	»	4.700	
Patrimoni riuniti ex economici	»	656.350	
			L. 10.806.381.520
			L. 42.606.889.000

— della legge 14 marzo 1968, n. 156, relativa alla concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, nonché alla perequazione della tredicesima mensilità, i cui oneri, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 249, del 1968, gravano sulla predetta spesa di 210 miliardi:

Tesoro	L.	725.880.000			
Giustizia	"	4.792.120.000			
Difesa	"	52.000.000			
			L.	<u>5.570.000.000</u>	L.
					<u>48.176.889.000</u>
					L.
					<u>161.823.111.000</u>

Il gruppo di oneri di che trattasi presenta, rispetto al 1968, un aumento netto di milioni 5.011,8, determinato da variazioni diverse operanti in senso opposto.

Di quelle in diminuzione sono da citare le minori somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso, nonché l'eliminazione, ai sensi dell'art. 128 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969, dello stanziamento relativo all'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (— milioni 11.000).

Per contro, in aumento, oltre al cennato accantonamento per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della ripetuta legge 18 marzo 1968, n. 249, operano, tra l'altro:

— i maggiori interventi a favore della finanza regionale e locale (+ milioni 96.867,1), connessi, oltre che con la prevista espansione dei cespiti di entrata a cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate, con l'applicazione delle leggi 9 ottobre 1967, n. 973, sull'istituzione di una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'E.N.E.L. in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 (+ milioni 9.924,3) e 14 marzo 1968, n. 318, riguardante provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (+ milioni 2.025);

— le maggiori occorrenze per le restituzioni ed i rimborsi di tributi (+ milioni 71.609,6, di cui milioni 20.000 per rimborsi I.G.E. sui prodotti esportati; milioni 17.050 per restituzioni di imposte dirette e milioni 29.659,6, in applicazione del citato decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, sull'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli, per restituzione dei prelievi agricoli, restituzioni alla produzione e restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli);

— le maggiori spese previste per vincite al lotto ed alle lotterie (+ milioni 25.000);

— le maggiori spese nette per interessi di debiti pubblici, in applicazione anche del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 1967, n. 1098, per l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi (+ milioni 23.274,1);

— le spese per il trattato di pace, in dipendenza dei maggiori indennizzi ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia (+ milioni 1.900);

— le maggiori somme da ripartire, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (+ milioni 2.000).

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1968		Previsioni anno 1969		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	28.410	0,3	29.560	0,3 +	1.150	—
Personale in attività di servizio	2.556.388,9	26	2.660.787,8	24,8 +	104.398,9	— 1,2
Personale in quiescenza	514.614,6	5,2	576.410,4	5,4 +	61.795,8	+ 0,2
Acquisto di beni e servizi	894.162,1	9,1	1.014.980,4	9,5 +	120.818,3	+ 0,4
Trasferimenti	2.468.593,1	25,1	2.915.417,3	27,2 +	446.824,2	+ 2,1
Interessi	437.690,8	4,5	519.771,4	4,8 +	82.080,6	+ 0,3
Poste correttive e compensative delle entrate	427.052	4,4	524.362,6	4,9 +	97.310,6	+ 0,5
Ammortamenti	13.827	0,1	15.180,8	0,1 +	1.353,8	—
Somme non attribuibili	639.114,6	6,5	636.752,7	5,9 —	2.361,9	— 0,6
	7.979.853,1	81,2	8.893.223,4	82,9 +	913.370,3	+ 1,7
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	131.843,2	1,3	111.950,6	1 —	19.892,6	— 0,3
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	8.621	—	8.473	—	148	—
Trasferimenti	1.148.658,9	11,7	1.327.389,9	12,4 +	178.731	+ 0,7
Partecipazioni azionarie e conferimenti	63.265	0,7	58.159,2	0,6 —	5.105,8	— 0,1
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	86.090	0,9	80.540	0,8 —	5.550	— 0,1
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	21.590	0,2	94.690	0,9 +	73.100	+ 0,7
Somme non attribuibili	389.746,6	4	147.082	1,4 —	242.664,6	— 2,6
	1.849.814,7	18,8	1.828.284,7	17,1 —	21.530	— 1,7
	9.829.667,8	100	10.721.508,1	100	+ 891.840,3	—

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1969 sono previste in miliardi 29,6 con un aumento di miliardi 1,2 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1969 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 2.660.787,8 (pari al 24,8 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale) così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale
	(milioni di lire)			
Personale civile	544.010,8	91.629,4	23.714,4	659.354,6
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati)	566.000,1	54.523,6	15.755,2	636.278,9
Personale insegnante	1.172.617,1	19.761,8	68.765,2	1.261.144,1
Personale operaio	96.439 -	3.418,4	4.152,8	104.010,2
	<u>2.379.067 -</u>	<u>169.333,2</u>	<u>112.387,6</u>	<u>2.660.787,8</u>

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1968, si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 104,4, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione delle leggi: 31 ottobre 1966, n. 942, sul piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, modificata dalle leggi 24 febbraio 1967, n. 62, recante l'istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari e 2 aprile 1968, n. 466, recante provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali: 18 marzo 1968, n. 444, relativa al riordinamento della scuola materna statale, nonché dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1968, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1967. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1969, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza - stabilito con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968 emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959, - nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 22 da ripartire tra i diversi Ministeri).

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1969 in milioni 576.410,4 (5,4 per cento del totale delle spese correnti ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1968, si ha una maggiore spesa di miliardi 61,8, dovuta all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1968, nonché all'incidenza della già citata legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha, tra l'altro, disposto la riliquidazione delle pensioni dei pubblici dipendenti.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.015 (rispetto a miliardi 894,2 del 1968), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 601,8) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 113,1), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 89,3) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 73,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 120,8 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 72,9), per *l'istruzione e la cultura* (+ miliardi 15,9), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 11,4), per *l'amministrazione generale* (+ miliardi 4,5) e per *azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 4,5).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1969 reca a tale titolo spese per miliardi 2.915,4, pari al 27,2 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 1.231,3), *trasporti e comunicazioni* (miliardi 364,1), il settore dell'*istruzione e della cultura* (miliardi 307,2) e *azione ed interventi nel campo economico* (miliardi 48,8).

Altri miliardi 812, riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di regioni, province, comuni ed altri enti.

L'incremento netto di miliardi 446,8 riguarda, soprattutto, i settori relativi agli *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 239,6, concernenti, per la quasi totalità, le erogazioni a favore della previdenza sociale e le pensioni di guerra), agli *oneri non ripartibili* (+ miliardi 98,9, riguardanti le cennate devoluzioni di cespiti erariali a favore di regioni, province, comuni ed altri enti), all'*amministrazione generale* (+ miliardi 15,1), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 31,6) e all'*istruzione e cultura* (+ miliardi 53,2).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 519,8 prevista per il 1969 (4,8 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

L'aumento di miliardi 82,1 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti, sui prestiti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel *campo economico* (+ miliardi 41), *sociale* (+ miliardi 10,2 e in quello dell'*istruzione e cultura* (+ miliardi 26,3).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1969 include spese per miliardi 524,3, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 97,3 è, essenzialmente, determinato dalle cennate maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 71,6) e per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ miliardi 25).

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1969, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 15.180,8.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III - *alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* - è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 15.180,8.

L'aumento di miliardi 1,4 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 636,7, riguarda precipuamente per miliardi 384,5 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 161,8 il fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della ripetuta legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega per il riordinamento dell'Amministrazione statale, per miliardi 36 i fondi di riserva e per miliardi 22, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1969.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 1.828.284,7, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1969 in milioni 94.690, concernono, soprattutto, il conferimento al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro novennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 66) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali (miliardi 18).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il restante importo di milioni 1.733.594,7, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

-- beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	111.950,6
-- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	" "	8.473 -
-- trasferimenti in conto capitale	" "	1.327.389,9
-- partecipazioni azionarie e conferimenti	" "	58.159,2
-- concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	" "	80.540 -
-- somme non attribuibili	" "	147.082 -
	milioni	<u>1.733.594,7</u>

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come al prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni per l'anno finanziario 1968	Previsioni per l'anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
-- Amministrazione generale	8.930 -	12.105 -	- 3.175 -
-- Difesa nazionale	3.367,1	1.669,9	-- 1.697,2
-- Giustizia	2.600 -	5.000 -	- 2.400 -
-- Sicurezza pubblica	1.000 -	1.000 -	—
-- Istruzione e cultura	93.241,5	101.882 -	+ 8.640,5
-- Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	106.951 -	121.485,5	+ 14.534,5
-- Azione ed interventi nel campo sociale	63.186,3	74.854,7	+ 11.668,4
-- Trasporti e comunicazioni	334.650,4	378.659,6	+ 44.009,2
-- Azione ed interventi nel campo economico	824.551,8	889.856 -	+ 65.304,2
-- Oneri non ripartibili	371.746,6	147.082 -	-- 224.664,6
	<u>1.810.224,7</u>	<u>1.733.594,7</u>	— 76.630 -

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'istruzione e cultura, va precisato che l'importo di miliardi 101,9 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Circa l'importo di miliardi 74,9 riguardante gli interventi nel campo sociale, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 52,4) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 20).

Relativamente ai trasporti e comunicazioni, la spesa di miliardi 378,7 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 244,9, di cui miliardi 175,5 da corrispondere all'A.N.A.S.), il settore delle ferrovie (miliardi 68,3, di cui miliardi 49,9 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti ferroviari e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria) e quello dei trasporti marittimi miliardi 43,8, di cui miliardi 24,5 per opere marittime).

Per quanto riguarda gli interventi nel campo economico, la previsione di miliardi 889,9 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere stra-

ordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 326); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 35); il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 70); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 57,7 di cui miliardi 4,4 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 30,5, di cui miliardi 5,4 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 159,4 di cui miliardi 147,4 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 8,6 per la zootecnia, la caccia e la pesca); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 124,4, di cui: miliardi 42,5 per il conferimento ai fondi di dotazione dell'E.N.I. (miliardi 20,5) dell'I.R.I. (miliardi 18) e dell'E.F.I.M. (miliardi 4); miliardi 9 per la partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 4) e dell'A.M.M.I. (miliardi 5); i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (miliardi 22); la somma da versare per la costituzione presso gli istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale « I.S.V.E.I.M.E.R. »; Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia « I.R.F.I.S. » e Credito industriale sardo « C.I.S. » - di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie (miliardi 14,5); il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 32,5); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15).

Infine, relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 147,1 concerne, per miliardi 41,4 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e, per miliardi 105,7 i già cennati accantonamenti in relazione a provvedimenti legislativi in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: interventi a favore delle zone montane (miliardi 14); integrazione del fondo di rotazione per la zootecnia, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 (miliardi 5,5); interventi in favore di zone agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (miliardi 3); interventi nel settore spaziale (miliardi 5,3); assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni (miliardi 10); costruzione di aeroporti (miliardi 5); contributi al finanziamento per la costruzione di porti (miliardi 1,5) e di porti turistici (miliardi 0,4); contributi al finanziamento dell'edilizia universitaria (miliardi 5); concessione di contributi per costruzioni ospedaliere (miliardi 3); completamento della ferrovia Paola-Cosenza (miliardi 2); contributi per il finanziamento della costruzione di linee di ferrovia metropolitana (miliardi 1,5); fondo garanzia autostradale (miliardi 3); incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie (miliardi 5); concessione di contributi per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile (miliardi 2); conferimento allo Istituto mobiliare italiano per finanziamenti delle medie e piccole industrie manifatturiere (miliardi 7) e di imprese industriali (miliardi 8); aumento del fondo contributo interessi sulle operazioni di credito artigiano (miliardi 3,5); agevolazione creditizia per l'edilizia (miliardi 4); concessione di contributi all'edilizia sovvenzionata (miliardi 1); apporto all'Ente autonomo di gestione per il cinema e all'Ente autonomo di gestione delle Aziende termali (miliardi 2).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1968, quelle per il prossimo anno finanziario presentano una contrazione netta di miliardi 76,6. Va, peraltro, tenuto presente che le spese medesime si incrementeranno, nel corso dell'esercizio, di complessivi miliardi 703,5, in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo da contrarre, in relazione a quanto previsto dalle relative norme, già citate nelle « pre-

innesse » della presente noto preliminare, per il finanziamento del piano per l'edilizia scolastica ed universitaria, del piano verde, di interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, per la costruzione di case per i lavoratori agricoli, per l'esecuzione di opere portuali e per l'aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS e dei banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1969 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 696.640,7. Essi riguardano, soprattutto:

— il rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1969 e 1° gennaio 1970 (miliardi 400);

— il rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, nonché a parziale copertura degli oneri recati dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 18 marzo 1968, n. 182 e nella legge 18 marzo 1968, n. 240, recanti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (miliardi 95);

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 16,7, di cui: miliardi 9 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 3 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 2 per il debito redimibile 5 per cento 1954 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 (miliardi 22);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 23,2);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 15,5);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 81,5, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per l'attuazione del primo e del secondo piano verde e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 7);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 5,9).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento di miliardi 549,5, essenzialmente dovuto al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1969 e 1° gennaio 1970 (+ miliardi 400) e dei certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, nonché a parziale copertura degli oneri relativi alle provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (miliardi 95).

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1969
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1968

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE.			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.260.000 -	1.410.000 -	+ 150.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	3.500 -	3.500 -	—
Imposta sui fabbricati	26.000 -	28.000 -	+ 2.000 -
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.500 -	1.500 -	—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	220.000 -	240.000 -	+ 20.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società	40.000 -	40.000 -	—
Imposta complementare progressiva	250.000 -	300.000 -	+ 50.000 -
Imposta sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento	6.370 -	6.370 -	—
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici	1.400 -	1.400 -	—
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale	106.000 -	114.000 -	+ 8.000 -
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio . .	2.000 -	2.000 -	—
Addizionale 5 per cento ECA	109.300 -	114.300 -	+ 5.000 -
Quota dell'aumento dell'addizionale ECA riservato al- l'Erario	102.900 -	112.900 -	+ 10.000 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177	98.000 -	100.000 -	+ 2.000 -
Addizionale di cui all'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modifica- zioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, con- vertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27	165.000 -	165.000 -	—
Entrate eventuali e diverse	1.400 -	1.400 -	—
	2.393.370 -	2.640.370 -	+ 247.000 -

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
<i>(milioni di lire)</i>			
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata (a)	1.500.000 -	1.900.000 -	+ 400.000 -
Somma da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario (a)	250.000 -	—	— 250.000 -
Imposta di registro	315.000 -	330.000 -	+ 15.000 -
Imposta ipotecaria	54.000 -	61.000 -	+ 7.000 -
Addizionale 5 per cento ECA	14.000 -	14.000 -	—
Quota dell'aumento dell'addizionale ECA riservato all'Erario	11.000 -	11.000 -	—
Imposte di bollo	240.000 -	260.000 -	+ 20.000 -
Imposte in surrogazione del registro e del bollo . . .	66.000 -	72.000 -	+ 6.000 -
Imposta sulla pubblicità	14.000 -	14.000 -	—
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali im- portati	160.000 -	154.000 -	— 6.000 -
Tasse sulle concessioni governative	95.000 -	105.000 -	+ 10.000 -
Tasse automobilistiche	150.000 -	175.000 -	+ 25.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	7.400 -	8.500 -	+ 1.100 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione . . .	96.000 -	103.000 -	+ 7.000 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	1.700 -	1.700 -	—
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scom- messe	42.800 -	46.100 -	+ 3.300 -
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	4.550 -	4.550 -	—
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istru- zione superiore	8.200 -	8.000 -	— 200 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	12.000 -	12.500 -	+ 500 -
Tasse di bollo sulle carte da giuoco	1.600 -	1.600 -	--
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addi- zionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	5.000 -	5.000 -	—
Entrate eventuali diverse	400 -	400 -	—
	3.048.650 -	3.287.350 -	+ 238.700 -
	3.048.650 -	3.287.350 -	+ 238.700 -

(a) Il gettito di miliardi 1.900 che si prevede di realizzare nel 1969 per l'imposta generale sull'entrata, considera il provento dell'addizionale i.g.e., di cui al decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito in legge 15 gennaio 1968, n. 3, per il quale nel corrente esercizio venne previsto, nell'apposita voce « somma da provvedersi mediante provvedimenti di carattere tributario », un introito di miliardi 250. Tenuto conto di ciò, l'incremento che si prevede di realizzare per la futura gestione nel gettito dell'i.g.e. viene a risultare in miliardi 150.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:</i>			
Dogane e diritti marittimi	250.000 -	250.000 -	—
Sovrimposte di confine	34.100 -	41.000 -	+ 6.900 -
Sovrimposta di confine sugli olii di oliva	500 -	1.300 -	+ 800 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	28.000 -	28.000 -	—
Diritto per traffico di perfezionamento della CEE dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	1.200 -	1.400 -	+ 200 -
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari	74.000 -	146.500 -	+ 72.500 -
Imposizioni applicabili a talune merci provenienti da Stati membri della CEE e da paesi terzi non comunitari, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli	3.524 -	3.524 -	—
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	1.240.000 -	1.390.000 -	+ 150.000 -
Imposte sul gas e sull'energia elettrica	95.000 -	120.000 -	+ 25.000 -
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	31.000 -	33.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul gas metano	7.000 -	7.500 -	+ 500 -
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	3.300 -	3.500 -	+ 200 -
Imposta di fabbricazione sulla margarina	500 -	500 -	—
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	2.000 -	2.500 -	+ 500 -
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva	3.500 -	4.500 -	+ 1.000 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	42.800 -	44.940 -	+ 2.140 -
Imposta di fabbricazione sui filati	38.000 -	30.000 -	— 8.000 -
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	800 -	800 -	—
Imposte di fabbricazione sugli spiriti	39.500 -	42.000 -	+ 2.500 -
Imposta di fabbricazione sulla birra	25.000 -	28.000 -	+ 3.000 -
Imposta sul consumo del caffè	72.000 -	72.000 -	—
Imposta sul consumo del cacao	8.000 -	8.000 -	—
Imposta sul consumo delle banane	28.000 -	28.000 -	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Entrate riservate all'Erario derivanti dall'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica	—	9 924,3	+ 9.924,3
Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati	—	150 -	+ 150 -
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrasegni di Stato	14.000 -	16.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	80 -	150 -	+ 70 -
Entrate eventuali diverse	100 -	170 -	+ 70 -
	<u>2.041.904 -</u>	<u>2.313.358,3</u>	<u>+ 271.454,3</u>

Monopoli:

Imposta sul consumo dei tabacchi	643.400 -	688.600 -	+ 45.200 -
Imposta sul consumo dei sali	20.650 -	21.000 -	+ 350 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	2.000 -	2.000 -	—
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione	26.000 -	26.000 -	—
	<u>692.050 -</u>	<u>737.600 -</u>	<u>+ 45.550 -</u>

Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:

Proventi del lotto	135.000 -	180.000 -	+ 45.000 -
Tassa di lotteria	2.000 -	2.000 -	—
Proventi delle attività di giuoco	1.200 -	1.500 -	+ 300 -
Entrate eventuali diverse	12 -	12 -	—
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	7.280 -	7.280 -	—
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	1.000 -	1.000 -	—
	<u>146.492 -</u>	<u>191.792 -</u>	<u>+ 45.300 -</u>
	<u>8.322.466 -</u>	<u>9.170.470,3</u>	<u>+ 848.004,3</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
<i>(milioni di lire)</i>			
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.			
Proventi speciali	62.030,7	76.529,5	+ 14.498,8
Proventi di servizi pubblici minori	59.841,1	71.014,5	+ 11.173,4
Proventi di beni dello Stato	22.332,7	23.202,7	+ 870 -
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	119.470,9	126.203,6	+ 6.732,7
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.967,9	5.864,1	- 103,8
Ricuperi, rimborsi e contributi	134.144,1	145.152,6	+ 11.008,5
Partite che si compensano nella spesa	22.544,9	23.245,9	+ 701 -
	<u>426.332,3</u>	<u>471.212,9</u>	+ 44.880,6
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	<u><u>8.748.798,3</u></u>	<u><u>9.641.683,2</u></u>	+ 892.884,9
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.			
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	20.101 -	20.100 -	- 1 -
Ammortamento di beni patrimoniali	13.827 -	15.180,8	+ 1.353,8
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	22.575,5	34.036,4	+ 11.460,9
	<u>56.503,5</u>	<u>69.317,2</u>	+ 12.813,7
ACCENSIONE DI PRESTITI	<u>21.694,2</u>	<u>7.849,2</u>	- 13.845 -
	<u><u>8.826.996 -</u></u>	<u><u>9.718.849,6</u></u>	+ 891.853,6

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1968.

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 (milioni di lire)					Previsioni per l'anno finanziario 1968	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
Tesoro (escluso il fondo globale)	2.147.775,2	903.681,3	3.051.456,5	671.935,1	3.723.391,6	2.589.075,7 +	1.134.315,9
fondo globale	384.499,9	105.732	490.231,9	23.400	513.631,9	930.743,9 —	417.112
Finanze	2.532.275,1	1.009.413,3	3.541.688,4	695.335,1	4.237.023,5	3.519.819,6 +	717.203,9
Bilancio	1.293.470,3	5.037,1	1.298.507,4	5	1.298.512,4	1.116.880,4 +	181.632
Giustizia	3.253,2	—	3.253,2	—	3.253,2	2.164,5 +	1.088,7
Esteri	152.895	3.000	155.895	—	155.895	143.908,6 +	11.986,4
Istruzione	79.101,3	9.400	88.501,3	182,1	88.683,4	73.410 +	15.273,4
Interno	1.797.618,6	8.762,5	1.806.381,1	—	1.806.381,1	1.653.589,2 +	152.791,9
Lavori pubblici	451.063,8	18.165	469.228,8	1.060,7	470.289,5	430.965,6 +	39.323,9
Trasporti	73.798,8	409.100	482.898,8	—	482.898,8	488.122,8 —	5.224
Poste	73.244,2	17.206	90.450,2	7,8	90.458	76.806,2 +	13.651,8
Difesa	171	—	171	—	171	170,6 +	0,4
Agricoltura	1.399.903,6	8.560,3	1.408.463,9	—	1.408.463,9	1.310.923,8 +	97.540,1
Industria	68.202,1	159.354,8	227.556,9	50	227.606,9	213.108,7 +	14.498,2
Lavoro	9.574,4	65.081	74.655,4	—	74.655,4	70.152,1 +	4.503,3
Commercio estero	676.123,9	20.000,2	696.124,1	—	696.124,1	579.316,2 +	116.807,9
Marina mercantile	15.416,9	900	16.316,9	—	16.316,9	15.914,5 +	402,4
Partecipazioni statali	85.710	19.650	105.360	—	105.360	93.234,9 +	12.125,1
Sanità	641,3	53.300	53.941,3	—	53.941,3	45.922,5 +	8.018,8
Turismo	141.303,5	200	141.503,5	—	141.503,5	99.776,5 +	41.727
	39.456,4	21.154,5	60.610,9	—	60.610,9	42.599,4 +	18.011,5
Previsioni per l'anno finanziario 1968	8.893.223,4	1.828.284,7	10.721.508,1	696.640,7	11.418.148,8	9.976.786,1 +	1.441.362,7
Differenze	7.979.853,1	1.849.814,7	9.829.667,8	147.118,3	9.976.786,1	9.976.786,1	—
	+ 913.370,3	—	891.840,3 +	549.522,4 +	1.441.362,7		

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1968

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
<i>(milioni di lire)</i>			
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica	3.220 -	3.260 -	+ 40 -
Assemblee legislative	23.890 -	24.640 -	+ 750 -
Corte costituzionale	800 -	900 -	+ 100 -
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	500 -	500 -	—
Consiglio superiore della magistratura	—	260 -	+ 260 -
Presidenza del Consiglio dei ministri	9.203,5	9.925,8	+ 722,3
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	1.108,7	1.222,1	+ 113,4
Corte dei conti	7.697,2	8.368,7	+ 671,5
Avvocatura dello Stato	2.369 -	2.621,2	+ 252,2
Servizi dell'Amministrazione dell'interno	51.825,1	48.362,2	— 3.462,9
Altri servizi e spese diverse	2.294,6	2.273,2	— 21,4
	<u>102.908,1</u>	<u>102.333,2</u>	<u>— 574,9</u>
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali	62.836,2	73.970,2	+ 11.134 -
Guardia di finanza	74.986,8	78.136,2	+ 3.149,4
Catasto e servizi tecnici erariali	27.869,2	26.740,9	— 1.128,3
Tasse ed imposte indirette sugli affari	41.831,8	46.776 -	+ 4.944,2
Imposte dirette	30.894,2	32.813,5	+ 1.919,3
Dogane ed imposte di fabbricazione	18.538,8	18.811,2	+ 272,4
Demanio	10.773,3	13.608,4	+ 2.835,1
Entrate speciali	12.225,6	13.976,2	+ 1.750,6
Altri	2.598,5	4.074,4	+ 1.475,9
	<u>282.554,4</u>	<u>308.907 -</u>	<u>+ 26.352,6</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
<i>(milioni di lire)</i>			
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro	92.630 -	103.461,2	+ 10.831,2
Servizi del Provveditorato generale dello Stato . . .	25.019,6	24.654,6	- 365 -
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	17.322,7	18.750,2	+ 1.427,5
Servizi della Zecca	5.793,2	5.905,3	+ 112,1
Ragioneria generale dello Stato	13.986,1	14.564,9	+ 578,8
Altri	106,2	106,1	- 0,1
	<u>154.857,8</u>	<u>167.442,3</u>	<u>+ 12.584,5</u>

<i>Servizi del Bilancio e della programmazione economica</i>	<u>2.164,5</u>	<u>3.253,2</u>	<u>+ 1.088,7</u>
--	----------------	----------------	------------------

Affari del culto:

Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . .	19.688,5	22.974 -	+ 3.285,5
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	5.825 -	6.775 -	+ 950 -
Altre spese	303,9	308,3	+ 4,4
	<u>25.817,4</u>	<u>30.057,3</u>	<u>+ 4.239,9</u>
	<u>568.302,2</u>	<u>611.993 -</u>	<u>+ 43.690,8</u>

SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE

Servizi generali	173.377,9	180.668,4	+ 7.290,5
Personale militare	254.205,9	262.065,1	+ 7.859,2
Personale civile	141.957,7	141.484,7	- 473 -
Costruzioni, armi ed armamenti	172.059 -	202.225,3	+ 30.166,3
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	6.934 -	8.150 -	+ 1.216 -
Motorizzazione e combustibili	77.480,6	89.202 -	+ 11.721,4
Commissariato	116.313,1	124.936,9	+ 8.623,8

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Lavori, demanio e materiali del genio	31.806,3	37.019,7	+ 5.213,4
Sanità	5.234,5	6.044,5	+ 810 -
Servizi speciali	54.979,9	53.437,8	- 1.542,1
Potenziamento della Difesa	72.168,2	85.855,1	+ 13.686,9
Fondo per il finanziamento dei programmi di infra- strutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600 -	16.600 -	-
	<u>1.123.117,1</u>	<u>1.207.689,5</u>	<u>+ 84.572,4</u>

SEZIONE III. — GIUSTIZIA

Servizi generali	28.223 -	29.256 -	+ 1.033 -
Amministrazione giudiziaria	64.747,6	71.397,6	+ 6.650 -
Istituti di prevenzione e di pena	47.903 -	51.781 -	+ 3.878 -
Costruzione, completamento e adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena . . .	-	2.000 -	+ 2.000 -
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari	2.600 -	3.000 -	+ 400 -
	<u>143.473,6</u>	<u>157.434,6</u>	<u>+ 13.961 -</u>

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Pubblica sicurezza	229.526,1	236.157,1	+ 6.631 -
Arma dei carabinieri	198.516,3	210.484 -	+ 11.967,7
Servizi antincendi	28.899,8	31.137,2	+ 2.237,4
Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il comple- tamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pub- blica sicurezza	1.000 -	1.000 -	-
	<u>457.942,2</u>	<u>478.778,3</u>	<u>+ 20.836,1</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
<i>(milioni di lire)</i>			
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI			
Servizi generali	14.002,3	14.618,2	+ 615,9
Rappresentanze all'estero	26.220,9	27.276,6	+ 1.055,7
Relazioni culturali con l'estero	—	4.110 -	+ 4.110 -
Organismi nazionali ed internazionali	6.187,5	6.861,1	+ 673,6
Partecipazione alla Comunità economica europea . .	23.250 -	20.099 -	— 3.151 -
Altre spese diverse	451,2	133,3	— 317,9
	<u>70.111,9</u>	<u>73.098,2</u>	<u>+ 2.986,3</u>

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

Istruzione pubblica:

Provveditorati agli studi	9.003,5	9.463,5	+ 460 -
Scuola materna	4.295 -	21.305 -	+ 17.010 -
Istruzione elementare	537.580,8	554.674,1	+ 17.093,3
Scuola popolare	11.409,1	12.197,9	+ 788,8
Istruzione secondaria di 1° grado	352.148,3	374.569,3	+ 22.421 -
Istruzione classica, scientifica e magistrale	89.393,6	97.495,9	+ 8.102,3
Istruzione tecnica	214.346,3	225.565,5	+ 11.219,2
Istruzione artistica	22.651,9	24.210 -	+ 1.558,1
Educazione fisica	43.434,7	47.234,5	+ 3.799,8
Istituti di educazione	4.135,5	4.419,7	+ 284,2
Istruzione universitaria	137.858,1	156.541,6	+ 18.683,5
Antichità e belle arti	22.470,2	33.437,2	+ 10.967 -
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura . .	8.535,1	9.820,2	+ 1.285,1
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse . .	2.609,9	2.939 -	+ 329,1
Assistenza scolastica	34.172 -	38.777 -	+ 4.605 -
Contributo per l'istruzione pubblica statale di perti- nenza dei comuni e delle province	55.000 -	60.000 -	+ 5.000 -
Spese per la ricerca scientifica	44.327,5	51.842,5	+ 7.515 -
Edilizia scolastica	46.539 -	46.596,5	+ 57,5

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » . . .	—	26.347,5	+ 26.347,5
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte	375 -	1.143 -	+ 768 -
Relazioni culturali con l'estero	10.807,8	12.060,8	+ 1.253 -
Archivi di Stato	4.760,5	3.396,6	— 1.363,9
Spese generali e diverse	154.132,7	187.882,8	+ 33.750,1
	<u>1.809.986,5</u>	<u>2.001.920,1</u>	<u>+ 191.933,6</u>

Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:

Servizi generali	4.843,2	5.151,8	+ 308,6
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	12.962,5	24.954,4	+ 11.991,9
Radiotelediffusione	87.075 -	93.847,5	+ 6.772,5
	<u>104.880,7</u>	<u>123.953,7</u>	<u>+ 19.073 -</u>
	<u>1.914.867,2</u>	<u>2.125.873,8</u>	<u>+ 211.006,6</u>

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO DELLE ABITAZIONI

Edilizia economica e popolare	53.383,9	60.793,4	+ 7.409,5
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori . .	22.000 -	22.000 -	—
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni mili- tari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.097,5	1.097,5	—
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	—	7.000 -	+ 7.000 -
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'arti- colo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 ^o no- vembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari	10.500 -	12.500 -	+ 2.000 -

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	(milioni di lire)			
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	14.359,6	14.859,6	+	500 -
Costruzione di case per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, nonché acquisto di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966	2.500 -	—	—	2.500 -
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515 -	2.515 -	—	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	9.044,5	10.148,2	+	1.103,7
Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie . .	—	500 -	+	500 -
Costruzione di alloggi per gli abitanti della città vecchia di Bari	375 -	—	—	375 -
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	415,3	357,4	—	57,9
Altri interventi minori	220 -	220 -	—	—
	<u>116.410,8</u>	<u>131.991,1</u>	<u>+</u>	<u>15.580,3</u>

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO SOCIALE

Lavoro e previdenza sociale:

Servizi generali	4.028,5	4.333,9	+	305,4
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	25.273,4	25.939 -	+	665,6
Previdenza ed assistenza	528.420 -	647.171,4	+	118.751,4
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	7.924,9	8.030,1	+	105,2

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Orientamento ed addestramento professionale . . .	20.300 -	20.000 -	- 300 -
Cantieri scuola	1.200 -	1.200 -	-
Interessi sui certificati di credito emessi per il finan- ziamento di interventi nel campo sociale	-	10.218,7	+ 10.218,7
Altre spese diverse	2.564,3	2436,1	- 128,2
	589,711,1	719.329,2	+ 129.618,1
	589,711,1	719.329,2	+ 129.618,1

Assistenza e beneficenza:

Contributi all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . .	24.500 -	24.500 -	-
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani	19.425 -	25.631 -	+ 6.206 -
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	15.150 -	18.650 -	+ 3.500 -
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . .	16.555 -	17.485 -	+ 930 -
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assi- stenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza	24.900 -	26.900 -	+ 2.000 -
Assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi civili	3.000 -	-	- 3.000 -
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	8.827 -	8.956 -	+ 129 -
Beneficenza romana	18.324,1	20.254,6	+ 1.930,5
Anticipazioni per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	-	18.000 -	+ 18.000 -
Altri interventi diversi	4.221,1	4.090,5	- 130,6
	134.902,2	164.467,1	+ 29.564,9
	134.902,2	164.467,1	+ 29.564,9

Igiene e sanità:

Servizi generali	15.025,1	16.806,1	+ 1.781 -
Igiene pubblica e ospedali	14.165,5	44.560,5	+ 30.395 -
Malattie sociali	35.399 -	32.635 -	- 2.764 -

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Servizi veterinari	5.519 -	15.274 -	+ 9.755 -
Istituto superiore di sanità	4.446,9	4.536,9	+ 90 -
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	41.486 -	52.429,5	+ 10.943,5
Acquisto e costruzioni di navi-cisterna per il riforni- mento idrico delle isole minori	—	1.000 -	+ 1.000 -
Altri servizi	721 -	3.191 -	+ 2.470 -
	<u>116.762,5</u>	<u>170.433 -</u>	<u>+ 53.670,5</u>

Servizi delle pensioni di guerra:

Spese generali	1.702,5	1.719,7	+ 17,2
Pensioni di guerra	291.200 -	351.410 -	+ 60.210 -
Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti	—	12.000 -	+ 12.000 -
Altri assegni	758,7	758,7	—
	<u>293.661,2</u>	<u>365.888,4</u>	<u>+ 72.227,2</u>
	<u>1.135.037 -</u>	<u>1.420.117,7</u>	<u>+ 285.080,7</u>

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	75.597,5	57.279,8	— 18.317,7
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	7.598,6	8.098,6	+ 500 -
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio	145.648,1	164.311,3	+ 18.663,2
— per l'esecuzione di opere stradali	50.460 -	72.609,5	+ 22.149,5
Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali	12.600 -	12.800 -	+ 200 -
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stra- dale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali	3.000 -	3.000 -	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	—	—	—	—
	(milioni di lire)			
Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale . .	—	4.000 -	+	4.000 -
Costruzione di strade ferrate	4.465 -	14.365 -	+	9.900 -
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:				
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	93.574,2	121.253,4	+	27.679,2
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	45.218 -	49.865,5	+	4.647,5
— a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico	27.700 -	27.700 -	—	—
— per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966	8.500 -	—	—	8.500 -
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	650,9	686,7	+	35,8
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	14.237,9	14.012,9	—	225 -
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	28.000 -	30.000 -	+	2.000 -
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	13.885 -	13.900 -	+	15 -
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto	7.175 -	7.175 -	—	—
Spese per la riliquidazione a favore della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, dei conti economici delle ferrovie Calabro-Lucane relativi agli anni dal 1947 al 1963	3.503 -	—	—	3.503 -

V LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	—	—	—	—
	(milioni di lire)			
Rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi	—	4.000 -	+	4.000 -
Contributo per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana	—	4.000 -	+	4.000 -
Spese per la soppressione dell'Ente autotrasporto merci	—	2.700 -	+	2.700 -
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	6.165,4	6.720,9	+	555,5
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	3.175,5	9.975,5	+	6.800 -
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile	5.000 -	5.000 -		—
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile	752,1	861,4	+	109,3
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime	29.886,6	22.386,6	—	7.500 -
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime	2.079,2	2.153,7	+	74,5
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	4.000 -	4.500 -	+	500 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	992,6	1.374 -	+	381,4
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	67.790,5	71.408,5	+	3.618 -
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche	9.950 -	13.575 -	+	3.625 -
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	5.000 -	5.500 -	+	500 -
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale	—	3.205 -	+	3.205 -
Spese per le capitanerie di porto	2.530,5	2.879,4	+	348,9
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori	5.784,6	7.628,8	+	1.844,2

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	15.109,1	15.109,1	—
Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	5.058 -	5.000 -	- 58 -
Altre spese varie	507,3	507,6	+ 0,3
	705.594,6	789.543,2	+ 83.948,6

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO ECONOMICO

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	303.000 -	303.000 -	—
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale	—	70.000 -	+ 70.000 -
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	—	23.000 -	+ 23.000 -
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna	35.000 -	35.000 -	—
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici	88.240 -	53.300 -	- 34.940 -
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici	4.380,5	4.380,5	—
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici	21.637 -	22.426,5	+ 789,5
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici	5.091,9	5.391,9	+ 300 -
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	2.456,3	2.706,2	+ 249,9
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	6.700 -	7.210 -	+ 510 -
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	44.174,4	46.689,8	+ 2.515,4
Bonifica	40.605,8	46.080,8	+ 5.475 -
Miglioramenti fondiari	98.679,7	105.912,1	+ 7.232,4
Economia montana e forestale	22.633,2	23.584,2	+ 951 -
Zootecnia, caccia e pesca	11.587,2	10.009 -	- 1.578,2

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	(milioni di lire)			
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	1.800,6	2.044,6	+	244 -
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico	—	(a) 158.704,3	+	158.704,3
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura di cui alla legge n. 454 del 1961	26.789,7	(b) 3.000 -	—	26.789,7
Interessi e spese sul mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341, relativa all'aumento di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 454 del 1961, sul piano verde	2.329,9	(b) —	—	2.329,9
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di provvidenze a favore dell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa della economia nazionale	3.200,3	(b) —	—	3.200,3
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento dei provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970	28.157 -	(b) —	—	28.157 -
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai termini dell'articolo 85 - primo comma - del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 120 della legge 29 aprile 1967, n. 230, per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione e di rotazione	17.703,6	(b) —	—	17.703,6
Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli	2.700 -	3.000 -	+	300 -
Somma da versare a reintegro del fondo intestato alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967	5.379,2	5.000 -	—	379,2

(a) Queste spese nei dati relativi al 1968 figurano in apposite distinte voci (v. nota « b » e nota « a » alla pagina successiva).

(b) Queste spese nei dati relativi al 1969 sono considerate nell'apposita voce di cui alla precedente nota « a ».

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea	—	12.600 -	+ 12.600 -
Alimentazione	4.755,1	4.945,1	+ 190 -
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	27.613,8	29.981,1	+ 2.367,3
Interventi nel settore dell'industria	22.878 -	23.278 -	+ 400 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli apporti in favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717	10.250 -	(a)	— 10.250 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dal Regolamento della CEE, n. 17/64 del 5 febbraio 1964	3.941,8	(a)	— 3.941,8
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai termini dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 16) e 19 settembre 1964, n. 792, nonché a parziale copertura degli oneri previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	10.527,8	(a)	— 10.527,8
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi	10.343,8	(a)	— 10.343,8
Interessi, spese ed oneri sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini di cui al decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342	4.406,5	(a)	— 4.406,5
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione . . .	8.925 -	8.925 -	—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . . .	1.800 -	5.800 -	+ 4.000 -

(a) Queste spese nei dati relativi al 1969 sono considerate nell'apposita voce di cui alla nota « a » della pagina precedente.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	(milioni di lire)			
Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare	32.500 -	32.500 -		—
Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom)	21.571,4	13.528,4	—	8.043 -
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)	4.657,2	5.669 -	+	1.011,8
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO)	2.700 -	4.000 -	+	1.300 -
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) . . .	—	5.400 -	+	5.400 -
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI)	20.500 -	20.500 -		—
Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)	20.500 -	18.000 -	—	2.500 -
Partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne »	—	4.000 -	+	4.000 -
Partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI . .	—	5.000 -	+	5.000 -
Conferimento dello Stato per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro	—	3.000 -	+	3.000 -
Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera	—	4.000 -	+	4.000 -
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) .	2.500 -	—	—	2.500 -
Somma da versare per la costituzione presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), di fondi di rotazione per mutui alle piccole e medie industrie	27.750 -	14.500 -	—	13.250 -
Conferimento per la costituzione presso il mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966	2.000 -	3.500 -	+	1.500 -

V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Contributo per la costituzione di un Fondo centrale di garanzia, istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine, per la copertura dei rischi previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . .	8.000 -	--	-- 8.000 -
Somme da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi contro rilascio di certificati speciali di credito per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)	18.765 -	--	-- 18.765 -
Somma da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia alla Banca asiatica di sviluppo	—	2.509,2	+ 2.509,2
Somma da versare ad integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia	—	4.000 -	+ 4.000 -
Spese per i servizi della cinematografia	14.274,9	14.034,9	-- 240 -
Somma da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dalla legge 2 dicembre 1961, n. 1330	1.000 -	1.000 -	—
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	15.084,1	12.187,4	-- 2.896,7
Spese per i servizi del turismo	13.410,5	19.540,5	+ 6.130 -
Concorso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali	—	7.000 -	+ 7.000 -
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	1.951,5	2.081,1	+ 129,6
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.422,5	1.441,3	+ 18,8
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	13.369,5	13.645 -	+ 275,5
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.543,8	2.668,6	+ 124,8
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.708,6	1.725 -	+ 16,4
Altre spese varie	3.668,7	4.332 -	+ 663,3
	<u>1.107.565,8</u>	<u>1.232.731,5</u>	<u>+ 125.165,7</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
SEZIONE XI. — ONERI NON RIPARTIBILI			
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>			
Debiti perpetui	2.112,9	2.112,9	—
Debiti redimibili al netto del debito estero	9.853 -	9.517,3	— 335,7
Interessi di buoni del tesoro poliennali	118.927,5	154.077,5	+ 35.150 -
Interessi di buoni del tesoro ordinari	84.000 -	84.000 -	—
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	65.000 -	50.000 -	— 15.000 -
Interessi su certificati di credito	23.449 -	3.569,2	— 19.879,8
Altre partite minori	2.776,3	2.675,1	— 101,2
	<u>306.118,7</u>	<u>305.952 -</u>	<u>— 166,7</u>

Interventi a favore della finanza regionale e locale:

Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	100.000 -	130.000 -	+ 30.000 -
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	140.000 -	155.000 -	+ 15.000 -
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	28.000 -	32.000 -	+ 4.000 -
Somme da corrispondere ai comuni ed alle province sul provento dell'imposta generale sull'entrata	178.282 -	194.560 -	+ 16.278 -
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli	27.975 -	31.200 -	+ 3.225 -
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle province	69.600 -	70.980 -	+ 1.380 -
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL e da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e di soggiorno	—	9.924,3	+ 9.924,3
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province	50.000 -	58.350 -	+ 8.350 -

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	(milioni di lire)		
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	3.276 -	3.276 -	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	4.300 -	4.300 -	—
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970	35.250 -	44.250 -	+ 9.000 -
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica	5.000 -	5.000 -	—
Contributi integrativi alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis fino al conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	400 -	—	— 400 -
Contributo a favore del comune di Napoli e somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune medesimo, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	19.100 -	19.200 -	+ 100 -
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali	464,7	474,5	+ 9,8
	<u>661.647,7</u>	<u>758.514,8</u>	<u>+ 96.867,1</u>

Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:

Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	3.757 -	3.598,5	— 158,5
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	19.890 -	19.390 -	— 500 -
Altre spese diverse	327,2	326,1	— 1,1
	<u>23.974,2</u>	<u>23.314,6</u>	<u>— 659,6</u>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500 -	5.500 -	—
Altre spese varie	192,4	2.092,4	+ 1.900 -
	<u>5.692,4</u>	<u>7.592,4</u>	<u>+ 1.900 -</u>
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	15.000 -	28.000 -	+ 13.000 -
Fondo di riserva per le spese impreviste	8.000 -	8.000 -	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo	9.700 -	9.700 -	—
Fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali	—	161.823,1	+ 161.823,1
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	7.000 -	7.000 -	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale	39.350 -	41.350 -	+ 2.000 -
Fondo da ripartire tra le Amministrazione statali per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	31.300 -	31.300 -	—
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	22.000 -	22.000 -	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1968	Previsioni anno finanziario 1969	Differenze	
	(milioni di lire)			
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri	7.300 -	8.000 -	+	700 -
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare	—	400 -	+	400 -
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 17 ottobre 1967, n. 974, concernente trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio	—	30 -	+	30 -
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	13.827 -	15.180,8	+	1.353,8
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	915.043,9	490.231,9	—	424.812 -
	<u>1.068.520,9</u>	<u>823.015,8</u>	—	<u>245.505,1</u>
<i>Altri oneri diversi:</i>				
Restituzioni e rimborsi	342.696,5	414.306,1	+	71.609,6
Vincite al lotto	63.000 -	88.000 -	+	25.000 -
Somma da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico	11.000 -	66.000 -	+	55.000 -
Somma da erogare per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazioni adottati dal Governo tunisino	1.000 -	1.000 -	—	—
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città	2.087,4	2.851,9	+	764,5
Altre spese diverse	1.507,6	1.709,6	+	202 -
	<u>421.291,5</u>	<u>573.867,6</u>	+	<u>152.576,1</u>
	<u>2.487.245,4</u>	<u>2.492.257,2</u>	+	<u>5.011,8</u>
	<u>9.829.667,8</u>	<u>10.721.508,1</u>	+	<u>891.840,3</u>

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

ART. 2.

È approvato in lire 11.418.148.789.896 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1969.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 900 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1969.

ART. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 205.374.057.000.

ART. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1969, è autorizzata in lire 7 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 48 miliardi ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 13.500.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla sal-

vaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 2.851.862.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 60.000.000.000.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 12.000.000.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

ART. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1968 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono fissate nell'importo di lire 27.700.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per lo stesso anno, non si applica il disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

ART. 17.

Per l'anno finanziario 1969, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1969 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1969 le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524, 3525, 3526, 3527 e 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 21.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 500 miliardi.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo

numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 23.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 24.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 25.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 26.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare

in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 27.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 28.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 29.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1969, è stabilito in 100.

ART. 30.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

ART. 31.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel

terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 32.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1969 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica)

ART. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 34.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

ART. 35.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1969, sono stabili-

te in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

ART. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.

ART. 40.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1969, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 41.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino

Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1969, in lire 250.000.000.

ART. 42.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1969, in lire 128.550.000.

ART. 43.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

ART. 44.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 45.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

ART. 46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le

variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 47.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 48.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 49.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 50.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.

ART. 51

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 52.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 53.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1969, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 54.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 55.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1969, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del

bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 56.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 57.

È autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 32.883.100.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305, e 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 32.808.100.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

ART. 58.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 5.380.500.000, di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie

ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 60.

È stabilito, per l'anno finanziario 1969, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 61.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 3.815.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate, per lire 75.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.000.000.000, di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 2 miliardi e 850.000.000 destinate per lire 1.425.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali

da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

ART. 62.

L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, è aumentata della somma di lire 5 miliardi che si iscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 è ripartito in ragione di lire 19.200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

ART. 63.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 64.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1969, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

ART. 66.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1969, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243, 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 67.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 68.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 69.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1969, per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 413.

ART. 70.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1969, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

ART. 71.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 286.074.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1971.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 72.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 35.500.000.000.

ART. 73.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 74.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 75.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 76.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1971.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I Mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli enti mutuantati con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

ART. 77.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 78.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-

legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 79.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1969, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 80.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 81.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 82.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 83.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, le seguenti spese:

lire 140.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di

munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 392.000.000: per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 92.081.270.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto e trasformazione di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di vestiario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo: difesa nucleare.

batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

ART. 84.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 85.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, della somma di complessive lire 92.081.270.000 autorizzata con l'articolo 83 della presente legge.

ART. 86.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:

Esercito	L. 5.000.000.000
Marina	» 4.500.000.000
Aeronautica	» 2.500.000.000
Arma dei carabinieri	» 3.000.000.000

ART. 87.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è

fissato, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	16.500
Aeronautica	»	34.900

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	36.000
Marina	»	12.000
Aeronautica	»	13.300

ART. 88.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 89.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 280 unità.

ART. 90.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	70
guardiamarina	»	100

ART. 91.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 100 unità.

ART. 92.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

Esercito	n.	545
Arma dei carabinieri	»	55
Marina	»	550
Aeronautica	»	1.790

ART. 93.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1969, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa	»	5.000

ART. 94.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1969, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

ART. 95.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1969, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	3.500
sergenti raffermati di leva	»	400
sottocapi e comuni volontari	»	7.042
sottocapi raffermati di leva	»	1.000

ART. 96.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1969, come appresso:

sergenti	n.	12.500
graduati e militari di truppa	»	6.000

ART. 97.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 98.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1969, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 99.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 (*Elenco n. 3*).

*(Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e
disposizioni relative)*

ART. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

ART. 101.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 o stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 102.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 103.

Le integrazioni di vitto e i generi di consumo per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1969, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a emettere, con propri decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il decreto di cui al capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, in applicazione dell'articolo 45, comma *dd*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 105.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

ART. 106.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

ART. 107.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

ART. 108.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

ART. 109.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 110.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione ».

previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 100.000.000.

ART. 111.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 20.000.000.000.

ART. 112.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1969, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 113.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1969, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1969, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 114.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero)*

ART. 115.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

ART. 117.

È autorizzata per l'anno finanziario 1969 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

ART. 118.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.

ART. 119.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1969, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

ART. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 121.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 122.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 123.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 8.440.000.000.

ART. 124.

Lo stanziamento di lire 15.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1969, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

*(Stato di previsione del Ministero
del turismo e dello spettacolo)*

ART. 125.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1969, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

ART. 126.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

ART. 127.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1969 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° aprile 1969 e 1° gennaio 1970 e per essi pure si

osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 128.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 129.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1969, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 130.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

ART. 131.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 132.

I residui risultanti al 1° gennaio 1969 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1969, sop-

pressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

PAGINA BIANCA

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1969**

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		9.170.470.337.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.640.370.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari	3.287.350.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.313.358.337.000		
- Monopoli	737.600.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	191.792.000.000		
	<u>9.170.470.337.000</u>		
 TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		 471.212.867.000	
	TOTALE TITOLI I e II	9.641.683.204.000	9.641.683.204.0
	SPESE CORRENTI	8.893.223.438.270	
	DIFFERENZA	748.459.765.730	
 TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			69.317.234.00
	TOTALE TITOLI I, II e III		9.711.000.438.00
 ACCENSIONE DI PRESTITI			7.849.180.00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		9.718.849.618.00

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESA			
TOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		2.532.275.075.790	
Organi costituzionali dello Stato	29.560.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	40.835.063.500		
Amministrazione del Tesoro	1.343.940.090.060		
Altri Servizi	6.453.975.000		
Pensioni e danni di guerra	379.228.250.000		
Interessi sui prestiti	305.951.997.230		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	384.499.900.000		
Fondi di riserva	36.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	5.805.800.000		
Finanze		1.293.470.321.100	
Servizi	1.284.095.321.100		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.375.000.000		
Bilancio e programmazione economica		3.253.220.000	
Grazia e giustizia		152.894.968.000	
Affari esteri		79.101.325.240	
Pubblica Istruzione		1.797.618.618.700	
Interno		451.063.747.795	
Pubblica sicurezza ed antincendi	267.294.252.450		
Assistenza e beneficenza	77.337.442.645		
Altri servizi	106.432.052.700		
Lavori pubblici		73.798.802.845	
Trasporti e Aviazione civile		73.244.222.000	
Poste e Telecomunicazioni		170.996.200	
Difesa		1.399.903.598.000	
Agricoltura e foreste		68.202.141.100	
Industria, commercio e artigianato		9.574.432.700	
Lavoro e previdenza sociale		676.123.898.600	
Commercio con l'estero		15.416.856.000	
Marina mercantile		85.709.985.600	
Partecipazioni statali		641.300.000	
Sanità		141.303.538.000	
Turismo e spettacolo		39.456.390.600	
		8.893.223.438.270	8.893.223.438.270
TOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.009.413.255.150	
Organi e servizi generali dello Stato	48.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	105.732.000.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	855.681.255.150		
Finanze		5.037.100.000	
Grazia e giustizia		3.000.000.000	
Affari esteri		9.400.000.000	
Pubblica Istruzione		8.762.500.000	
Interno		18.165.000.000	
Lavori pubblici		409.099.966.701	
Trasporti e Aviazione civile		17.206.000.000	
Difesa		8.560.350.000	
Agricoltura e foreste		159.354.772.500	
Industria, commercio e artigianato		65.081.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		20.000.229.400	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		19.650.000.000	
Partecipazioni statali		53.300.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		21.154.500.000	
		1.828.284.673.751	1.828.284.673.751
TOTALE TITOLI I E II		10.721.508.112.021	10.721.508.112.021
MBORSO DI PRESTITI		696.640.677.875	696.640.677.875
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		11.418.148.789.896	11.418.148.789.896
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		9.718.849.618.000	
DIFFERENZA		1.699.299.171.896	

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Tra-sporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	244.121,9	16.600	—	—	20.699	140.153,9	32.148,2	421.684,6	443.279,5	672.940,8	(a) 1.550.060,5	3.541.688,4
Finanze	308.607	—	—	—	30	93.847,5	107,1	382	12,1	15.600	879.921,7	1.298.507,4
Bilancio e programmazione economica	3.253,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.253,2
Grazia e giustizia	85,4	—	155.434,6	—	—	—	—	375	—	—	—	155.895
Affari esteri	—	—	—	—	52.265,9	12.060,8	—	6.324,6	—	9.850	8.000	88.501,3
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	1.806.341,1	—	40	—	30	—	1.806.381,1
Interno	48.670,5	—	—	267.294,3	100	3.396,6	457,4	95.005	—	—	54.275	469.228,8
Lavori pubblici	7.075	—	2.000	1.000	—	45.119,5	98.388	53.628,9	149.818,7	125.866,7	—	482.898,8
Trasporti e aviazione civile	180	—	—	—	—	—	—	—	90.270,2	—	—	90.450,2
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	171	—	—	171
Difesa	—	1.191.089,5	—	210.484	—	—	890,4	1.000	5.000	—	—	1.408.463,9
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.556,9	—	227.556,9
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.655,4	—	74.655,4
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	696.124,1	—	—	—	696.124,1
Commercio estero	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	16.313,6	—	16.316,9
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050	100.991,7	318,3	—	105.360
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.941,3	—	53.941,3
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	141.503,5	—	—	—	141.503,5
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	24.954,4	—	—	—	35.656,5	—	60.610,9
	611.993	1.207.689,5	157.434,6	478.778,3	73.098,2	2.125.873,8	131.991,1	1.420.117,7	789.543,2	1.232.731,5	(a) 2.492.257,2	10.721.508,1

(a) di cui milioni 490.231,9 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1969 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)	(a)		
	(milioni di lire)											
Tesoro	29.560	63.027,9	10.900	71.177	1.218.265,2	518.827,7	200	5.805,8	614.511,5	2.532.275,1		
Finanze	—	185.850,7	57.020	57.650	478.399,2	451,5	504.419,9	9.375	304	1.293.470,3		
Bilancio e programmazione economica	—	1.172,1	3	1.075,1	1.002	—	—	—	1	3.253,2		
Grazia e giustizia	—	94.334,9	27.477,2	28.017	3.060,9	—	—	—	5	152.895		
Affari esteri	—	32.900,8	2.528	17.555,9	13.978,8	134,8	4.000	—	8.003	79.101,3		
Pubblica istruzione	—	1.413.573,1	177.999	83.703,8	122.331,7	—	1	—	10	1.797.618,6		
Interno	—	209.495	44.122	65.299,9	131.174,5	357,4	600	—	15	451.063,8		
Lavori pubblici	—	34.841,9	7.225	18.737,5	12.850	—	89,4	—	55	73.798,8		
Trasporti e aviazione civile	—	13.697,1	761,5	4.443,6	51.642	—	—	—	2.700	73.244,2		
Poste e telecomunicazioni	—	146,9	2,6	21	0,5	—	—	—	—	171		
Difesa	—	522.203	234.737,6	609.077,7	8.052,6	—	15.000	—	10.832,7	1.399.903,6		
Agricoltura e foreste	—	37.111,9	7.585	12.737,6	10.448,3	—	14,3	—	305	68.202,1		
Industria, commercio e artigianato	—	5.901,8	1.185	1.162,4	1.316,2	—	7	—	2	9.574,4		
Lavoro e previdenza sociale	—	28.078,6	1.700	4.624,3	641.720,5	—	—	—	0,5	676.123,9		
Commercio estero	—	1.925,6	335	5.939,2	7.216,8	—	—	—	0,3	15.416,9		
Marina mercantile	—	4.448,5	1.655	1.959,8	77.616,2	—	30	—	0,5	85.710		
Partecipazioni statali	—	474,6	13	151,7	1,5	—	—	—	0,5	641,3		
Sanità	—	10.168,4	907,5	29.545,6	100.675	—	1	—	6	141.303,5		
Turismo e spettacolo	—	1.435	254	2.101,3	35.665,4	—	—	—	0,7	39.456,4		
	29.560	2.660.787,8	576.410,4	1.014.980,4	2.915.417,3	519.771,4	524.362,6	15.180,8	636.752,7	8.893.223,4		

(a) di cui milioni 384.499,9 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, milioni 22.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e milioni 161.823,1 altro fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE							Somme non attribuibili	TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	(a)		
	(milioni di lire)								
Tesoro	6.5	100	757.385,6	5.659,2	22.500	76.680	(a) 147.082	1.009.413,3	
Finanze	4.930	—	107,1	—	—	—	—	5.037,1	
Grazia e giustizia	—	—	3.000	—	—	—	—	3.000	
Affari esteri	—	—	9.400	—	—	—	—	9.400	
Pubblica istruzione	2.390	—	6.372,5	—	—	—	—	8.762,5	
Interno	25	—	130	—	—	18.010	—	18.165	
Lavori pubblici	89.139,1	150	319.810,9	—	—	—	—	409.100	
Trasporti e aviazione civile	8.450	12	8.744	—	—	—	—	17.206	
Difesa	—	7.339	1.221,3	—	—	—	—	8.560,3	
Agricoltura e foreste	7.010	—	94.304,8	—	58.040	—	—	159.354,8	
Industria, commercio e artigianato	—	113	64.968	—	—	—	—	65.081	
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.000,2	—	—	—	—	20.000,2	
Commercio estero	—	—	900	—	—	—	—	900	
Marina mercantile	—	559	19.091	—	—	—	—	19.650	
Partecipazioni statali	—	—	800	52.500	—	—	—	53.300	
Sanità	—	200	—	—	—	—	—	200	
Turismo e spettacolo	—	—	21.154,5	—	—	—	—	21.154,5	
	111.950,6	8.473	1.327.389,9	58.159,2	80.540	94.690	(a) 147.082	1.828.284,7	

(a) di cui milioni 105.732 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.